Numero della proposta **319**

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1865.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Febbr. 1865.

dal Ministro delle Finanze e della Guerra

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» **2°**

» **3°**

» **4°**

» **5°**

» **6°**

» **7°**

» **8°**

» **9°**

Relatore Cordova

Adottata nella tornata del 24. Aprile **1865.**
26 "

Ministero delle Finanze

Campo

Signori!

Modificazioni provvisorie alla legge di contabilità.

~~Vi rammenterete, o Signori, che~~ Nella Tornata dei 12 Dicembre 1863 il ~~Sig. Ministro delle Fin. d'allora ebbe~~ suo predecessore sottoporre alle vostre deliberazioni uno schema di legge tendente a stabilire sopra basi più larghe e meglio ordinate le vigenti istituzioni sull'amministrazione del pubblico danaro e sulla Contabilità Generale dello Stato.

Fra le diverse disposizioni contenute in quel progetto di legge due erano dettate all'importantissimo scopo di rendere più semplice e più ~~spigliata~~ spicca la trattazione dei minuti affari della pubblica amministrazione. L'una cioè mirava ad estendere di alquanto i limiti del valore dei contratti pei quali non fosse obbligatorio il parere del Consiglio di Stato; e l'altra tendeva a sottrarre al Consiglio di Stato il riesame posteriore dei contratti stipulati per determinate somme, e a devolverlo invece alla Corte dei Conti.

La convenienza somma di quelle due disposizioni legislative si appalesava fino d'allora evidente. Infatti la esperienza aveva dimostrato come l'intervento obbligatorio del Consiglio di Stato negli affari troppo minuti dell'amministrazione portasse di necessità un accentramento eccessivo, e moltiplicando le forme, arrestasse il celere svolgimento delle pubbliche azioni. Aveva altresì la esperienza dimostrato come i valori contrattuali per cui la legge 13 Novembre 1959 fr. 2000 rendeva obbligatoria la interferenza del Consiglio di Stato più non corrispondessero alla vastità del nuovo Regno, e aggravassero di soverchio con eccessiva mole di minuti affari quell'eminente Corpo.

D'altra parte si era facilmente rilevato che l'ufficio posteriore degli atti dell'amministrazione non entrasse nelle naturali attribuzioni eminentemente consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, quando era costituito nel Regno la Gran Corte dei Conti, autorità suprema di controllo sulle amministrazioni.

Queste stesse considerazioni, o Signori, hanno indotto il sottoscritto a presentarvi l'unito schema di Legge che mira precipuamente

a convertire fin d'ora in legge delle due sopramentovate proposizioni.

Per verità avrebbe il sottoscritto vivamente desiderato che il tempo e la grave mole degli altri lavori legislativi avessero permesso al Parlamento di studiare e discutere tutto intiero il sistema di contabilità che è in vigore nel Regno, e non un semplice ritocco al medesimo, affinchè l'amministrazione del pubblico danaro e il regime della Contabilità dello Stato fossero rigurgitabilità sopra basi assai più semplici e meglio ordinate delle attuali.

Ma gli eventi e i destini d'Italia incalzarono: fra breve dovrà compiersi il grande fatto nazionale del trasferimento della Sede del Governo a Firenze; molti importantissimi lavori reclamano le cure del Governo e non permettono uno studio largo e profondo sopra ciò che deve farsi per dare alle amministrazioni del Regno un assetto di contabilità sapiente, completo e definitivo.

Frattanto ciò che era convenuto sullo scorcio del 1863, ora, per lo svolgimento dei

destini dello Stato, di è fatta necessità
la istituzione di un Consiglio di Stato
unico, e la impossibilità temporanea di
riunire presso la sede del Governo tutte
le amministrazioni centrali, rendono indi-
spensabile una parziale modificazione
della Legge sulla Contabilità Generale
nei sensi più sopra espressi.

Ciò posto poche parole basteranno a svolgere i mo-
tivi che giustificano le singole disposizioni
sottomesse al vostro esame.

L'art.° 1.° dell'attuale disegno di legge tende ad
attuare il concetto più sopra avvertito
di allargare d'alquanto i limiti del valo-
ri dei contratti per i quali l'Amministra-
zione può prescindere dal parere del Consi-
glio di Stato. Agli affari presentati nel
progetto di legge presentato alla Camera
nella Tornata dei 18 Dicembre 1863 di
aggiungesse anche quelli concernenti le
concessioni per derivazioni di acque dema-
niali quando l'annuo canone dedotto nella
stima fosse inferiore alle £ 500. La legge
del 1857 e il relativo Reale Decreto 3 No-
vembre 1861, sottoposero tutte queste conces-
sioni, qualunque fosse il loro valore, al-

preventivo esame del Consiglio di Stato, per-
chè forse si considerarono i corsi di acque
come cose immobili. Ora dal momento
che le nuove leggi sulle alienazioni dei
beni immobili dispensarono la ammini-
strazione dall'obbligo di sentire il Consi-
glio di Stato pei contratti che non supe-
rano il valore di £. 25/m., parve al sotto-
scritto che non si dovesse fare una
eccezione per le concessioni corrispettive
di derivazioni di acque pubbliche, alle
quali si dubita ancora se possa attri-
buirsi il vero carattere di cose immobili.
L'art.° 2.° del progetto è una necessaria conseguen-
za di quanto fu stabilito coll'art.° 14
della Legge 21 Agosto 1862 sulla vendita
dei beni demaniali. Pel disposto di quel
articolo di legge il parere del Consiglio
di Stato susseguito al contratto che viene
stipulato dall'amministrazione; è una
eccezione che si volle portare alla legge
sulla Contabilità generale, in di cui forma
l'intervento del Consiglio di Stato si esa-
cita sui progetti de' contratti, e quindi
sui contratti stipulati. Parve al sotto-
scritto più opportuno il mantenere la

la disposizione speciale della Legge 21 Giugno 1862 perchè più efficace, e molto tempo meno imbarazzante per la amministrazione; ma nello stesso tempo gli sembrò necessario porre in correlazione la somma dei contratti di alienazione di beni immobili con quella stabilita per gli altri contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti prescritta dall'articolo 1° del presente progetto.

L'art.° 3° del disegno di legge traduce in atto il concetto che l'esame e il controllo di tutti i contratti stipulati nell'amministrazione debbano esercitarsi dalla Corte dei Conti. Questa disposizione, già lo si è accennato, sottomette alla Corte dei Conti un atto che entra nei suoi naturali limiti di giurisdizione, sottrae al Consiglio di Stato un esame posteriore che si risolve in un semplice controllo e che non può essere di sua competenza; toglie in fine una duplicazione di forma e di lavoro che intralcia inutilmente il sollecito disbrigo degli affari. E con ciò il controllo di questi atti amministrativi trovasi rallentato; e con gli atti

dovranno sempre essere viste dalla Corte
de' Conti, la quale per suo istituto deve
anche esaminarne la regolarità e la loro
corrispondenza colle leggi e coi regolamenti.

Risultato L'art.° 4.° del progetto di legge mira a permettere che siano deferite ai Capi delle Amministrazioni Centrali riunite in Direzioni Generali determinate attribuzioni da fissarsi con Decreto Reale, e ad immensa mole degli affari che si accumulano presso i Ministeri in conseguenza della vastità del Regno e della infinità varietà delle cose amministrate raccolte dai diversi ex stati Italiani, è impossibile che a tutto possa pensare e provvedere il Ministro. Secondo la legge attuale in diritto il Ministro è il solo dispositore nelle pubbliche faccende; in fatto molte sono disbrigate da' Capi delle Amministrazioni. È una necessità inesorabile contro cui le instituzioni non valgono. Ma nello stato odierno delle cose i Capi delle Amministrazioni Centrali non hanno autorevolezza bastevole, e mancano di responsabilità propria e ben definita. A questi

inconvenienti provvede l'art.° 4.° del progetto che vi si propone. Nè si tema che con ciò rimanga menomata la responsabilità dei Ministri; essa rimane intatta e impregiudicata per tutti gli atti dell'amministrazione come naturale conseguenza, e della scelta loro commessa dei Capi di servizio, e della facoltà loro lasciata di tracciare i confini delle attribuzioni ai capi stessi conferite.

L'art.° 5.° in fine supplisce a un bisogno transitorio che sarà necessariamente creato dal trasferimento della sede del Governo.

Difficoltà insormontabili di tempo e di luoghi fanno sì che non tutte le Amministrazioni Centrali potranno essere contemporaneamente trasportate a Firenze.

Parecchi Uffici dei Ministeri quindi rimarranno ancora per qualche tempo a Torino.

In questo stato di cose doveva ben provvedersi a che gli atti di questi uffizi che impegnano il bilancio, o che altrimenti devono sottoporsi a controllo, potessero

registrarsi nelle scritture della Corte de' Conti.

Ritiene però il sottoscritto che questa disposizione transitoria avrà una corta durata, essendo fermo proposito del Ministero di riunire presso la sede del Governo tutte le Amministrazioni centrali quanto più presto possibile e appena che le condizioni dei locali all'uopo necessari lo permetteranno.

Le considerazioni che si ebbe l'onore di esporre e la necessità fatta all'Amministrazione dalle nuove condizioni politiche del Regno, assicurano il sottoscritto che vorrete, o Signori impartire d'urgenza la vostra approvazione al proposto progetto di legge.

Ministero delle Finanze

Progetto di Legge

Art.° 1

Saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere i progetti dei contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le £ 40 m.; quelli dei contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire 8; i progetti delle concessioni per derivazioni di acque demaniali e loro permuta, quando l'annuo canone dedotto dalla stima superi le £ 500; i progetti per le forniture, lavori, trasporti ed altri servizi da farsi ad economia pei quali non siano stabiliti speciali regolamenti, quando la spesa superi le £ 8 mila.

Art.° 2°

I contratti di alienazioni di beni immobili autorizzate per legge, il cui valore contrattuale ecceda la somma di £ 40 mila saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere dopo la loro stipulazione e prima della prescritta approvazione.

Art.° 3°

I contratti divengono eseguibili per Decreto del Ministro o dei pubblici uffiziali all'uopo delegati, dopo che siano muniti del visto della Corte de' Conti e dei suoi Uffizi di Riscontro.

Art.° 4.°

Ai Direttori Generali delle amministrazioni Centrali potranno essere deferite determinate attribuzioni per Decreto Reale. In questo caso i Direttori Generali emettono e firmano direttamente i relativi provvedimenti.

Art.° 5.°

Durante il tempo per cui le Direzioni Generali non fossero trasferite nella sede del Governo, le disposizioni emanate dai Direttori Generali nei limiti delle facoltà conferite, saranno registrate presso l'Ufficio di Riscontro in Torino.

In questo frattempo il detto Ufficio di Riscontro sarà presieduto da un Consigliere della Corte dei Conti, designato dal Presidente della stessa Corte.

Art.° 6.°

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

N° 319

Progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze (Sella)

Modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato

Tornata del 21. febbrajo 1865.

Urgente

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

nella tornata del 21 *febbraio* 1865.

Modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato.

SIGNORI! — Nella tornata del 12 dicembre 1863 il mio predecessore sottoponeva alle vostre deliberazioni uno schema di legge tendente a stabilire sopra basi più larghe e meglio ordinate le vigenti istituzioni sull'amministrazione del pubblico danaro e sulla contabilità generale dello Stato.

Tra le diverse disposizioni contenute in quel progetto di legge, due erano dettate all'importantissimo scopo di rendere più semplice e più spiccia la trattazione dei minuti affari della pubblica amministrazione. L'una, cioè, mirava ad estendere di alquanto i limiti del valore dei contratti pei quali non fosse obbligatorio il parere del Consiglio di Stato; l'altra tendeva a sottrarre al Consiglio di Stato il riesame posteriore dei contratti stipulati per determinate somme, e a devolverlo invece alla Corte de' conti.

La convenienza somma di quelle due disposizioni legislative si appalesava sin d'allora evidente.

Infatti l'esperienza aveva dimostrato come l'intervento obbligatorio del Consiglio di Stato negli affari troppo minuti dell'amministrazione portasse di neces-

sità un accentramento eccessivo, e moltiplicando le forme arrestasse il celere svolgimento delle pubbliche aziende. Aveva altresì l'esperienza dimostrato come i valori contrattuali, per cui la legge 13 novembre 1859, n° 3747, rendeva obbligatoria l'interferenza del Consiglio di Stato, più non corrispondessero alla vastità del nuovo regno, e aggravassero di soverchio con eccessiva mole di minuti affari quell'eminente Consesso.

D'altra parte si era facilmente rilevato che l'esame posteriore degli atti dell'amministrazione non entrasse nelle naturali attribuzioni eminentemente consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, quando era costituita nel regno la gran Corte de'conti, autorità suprema di controllo delle amministrazioni.

Queste stesse considerazioni, o signori, hanno indotto il sottoscritto a presentarvi l'unito schema di legge che mira precipuamente a convertire fin d'ora in legge dello Stato le due sopramentovate proposizioni.

Per verità, avrebbe il sottoscritto vivamente desiderato che il tempo e la gran mole degli altri lavori legislativi avessero permesso al Parlamento di studiare e discutere tutto intero il sistema di contabilità che è in vigore nel regno, e non un semplice ritocco al medesimo, affinchè l'amministrazione del pubblico danaro e il regime della contabilità dello Stato fossero ristabiliti sopra basi ben più semplici e meglio ordinate delle attuali.

Ma gli eventi e i destini d'Italia incalzarono: fra breve dovrà compiersi il gran fatto nazionale del trasferimento della sede del Governo a Firenze; molti importantissimi lavori reclamano le cure vostre, e non permettono uno studio largo e profondo sopra ciò che deve farsi per dare alle amministrazioni del regno un assetto di contabilità sapiente, semplice e definitivo.

Frattanto ciò che era convenienza sullo scorcio del 1863, ora, per lo svolgimento dei destini dello Stato, si è fatto necessità. La instituzione di un Consiglio di Stato unico, e la impossibilità temporanea di riunire presso la sede del Governo tutte le amministrazioni centrali, rendono indispensabile una parziale modificazione della legge sulla contabilità generale nei sensi più sopra espressi.

Ciò posto, poche parole basteranno a svolgere i motivi che giustificano le singole disposizioni sottomesse al vostro esame.

L'articolo 1 dell'attuale disegno di legge tende ad

attuare il concetto più sopra avvertito di allargare di alquanto i limiti dei valori dei contratti per i quali l'amministrazione può prescindere dal parere del Consiglio di Stato. Agli affari ~~presentati~~ nel progetto di legge presentato alla Camera nella tornata del 12 dicembre 1863 si aggiunsero anche quelli concernenti le concessioni per derivazioni di acque demaniali quando l'annuo canone desunto dalla stima fosse inferiore alle lire 500. La legge del 1859 e il relativo reale decreto 3 novembre 1861 sottoposero tutte queste concessioni, qualunque fosse il loro valore, al preventivo esame del Consiglio di Stato, perchè forse si considerarono i corsi d'acqua come cose immobili. Ma dal momento che le nuove leggi sulle alienazioni dei beni immobili dispensarono l'amministrazione dall'obbligo di sentire il Consiglio di Stato pei contratti che non superano il valore di lire 25,000, parve al sottoscritto che non si dovesse fare un'eccezione per le concessioni corrispettive di derivazioni di acque pubbliche, alle quali si dubita ancora se possa attribuirsi il vero carattere di cose immobili.

L'articolo 2 del progetto è una necessaria conseguenza di quanto fu stabilito coll'articolo 14 della legge 21 agosto 1862 sulla vendita dei beni demaniali. Pel disposto di questo articolo di legge, il parere del Consiglio di Stato sussegue al contratto che viene stipulato dall'amministrazione; è una eccezione che si volle portare alla legge sulla contabilità generale, in di cui forza l'intervento del Consiglio di Stato si esercita sui progetti di contratto, e quindi sui contratti stipulati. Parve al sottoscritto più opportuno il mantenere la disposizione speciale della legge 21 agosto 1862, perchè più efficace, e nello stesso tempo meno imbarazzante per l'amministrazione; ma nello stesso tempo gli sembrò necessario porre in correlazione la somma dei contratti di alienazioni di beni immobili con quella stabilita per gli altri contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, prevista dall'articolo 1 del presente progetto.

L'articolo 3 del disegno di legge traduce in atto il concetto che l'esame e il controllo di tutti i contratti stipulati dalla amministrazione debbano esercitarsi dalla Corte dei conti. Questa disposizione, già lo si è accennato, sottomette alla Corte dei conti un atto che entra ne' suoi naturali limiti di giurisdizione; sottrae al Consiglio di Stato un esame posteriore che si risolve

in un semplice controllo e che non può essere di sua competenza; toglie in fine una duplicazione di forma e di lavoro che intralciò sinora inutilmente il sollecito disbrigo degli affari. Nè con ciò il controllo di questi atti amministrativi trovasi rallentato: i contratti dovranno sempre essere visti dalla Corte dei conti, la quale per suo istituto deve anche esaminare la regolarità e la loro corrispondenza colla legge e coi regolamenti.

L'articolo 4° del progetto di legge mira a permettere che siano deferite ai capi delle amministrazioni centrali riunite in direzioni generali determinate attribuzioni da fissarsi con decreto reale. La immensa mole degli affari che si accumulano presso i Ministeri in conseguenza della vastità del regno e della infinita varietà delle cose amministrative raccolte dai diversi ex-Stati italiani, rende impossibile che a tutto possa pensare e provvedere il ministro. Secondo la legge attuale, in diritto il ministro è il solo dispositore nelle pubbliche faccende; in fatto molte sono disbrigate dai capi delle amministrazioni. È una necessità inesorabile contro cui le istituzioni non valgono. Ma nello stato odierno delle cose i capi delle amministrazioni centrali non hanno autorevolezza bastevole, e mancano di responsabilità propria e ben definita. A questi inconvenienti provvede l'articolo 4° del progetto che vi si propone. Nè si tema che con ciò rimanga menomata la risponsabilità dei ministri; essa rimane intatta e impregiudicata per tutti gli atti dell'amministrazione come naturale conseguenza, e della scelta loro commessa dei capi di servizio, e della facoltà loro lasciata di tracciare i confini delle attribuzioni ai capi stessi conferite.

L'articolo 5° infine supplisce a un bisogno transitorio che sarà necessariamente creato dal trasferimento della sede del Governo.

Difficoltà insormontabili di tempo e di luoghi fanno sì che non tutte le amministrazioni centrali potranno essere contemporaneamente trasportate a Firenze.

Parecchi uffici dei Ministeri quindi rimarranno ancora per qualche tempo a Torino.

In questo stato di cose doveva ben provvedersi a che gli atti di questi uffizi che impegnano il bilancio, o che altrimenti devono sottoporsi a controllo, potessero registrarsi nelle scritture della Corte dei conti.

Ritiene però il sottoscritto che questa disposizione

transitoria avrà una corta durata, essendo fermo proposito del Ministero di riunire presso la sede del Governo tutte le amministrazioni centrali quanto più presto possibile e appena che le condizioni dei locali all'uopo necessari lo permetteranno.

Le considerazioni che ~~si~~ ebbe l'onore di esporre e la necessità fatta all'amministrazione dalle nuove condizioni politiche del regno ~~assicurano il~~ sottoscritto che vorrete, o signori, impartire d'urgenza la vostra approvazione ~~al proposto~~ progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere i progetti dei contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le lire 40 mila; quelli dei contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire 8 mila; i progetti delle concessioni per derivazioni di acque demaniali o la loro permuta, quando l'annuo canone desunto dalla stima superi le lire 500; i progetti per le forniture, lavori, trasporti ed altri servizi da farsi ad economia pei quali non siano stabiliti speciali regolamenti, quando la spesa superi le lire 8 mila.

Art. 2.

I contratti di alienazioni di beni immobili autorizzati per legge, il cui valore contrattuale ecceda la somma di lire 40 mila, saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere dopo la loro stipulazione e prima della prescritta approvazione.

Art. 3.

I contratti divengono eseguibili per decreto del ministro o dei pubblici uffiziali all'uopo delegati, dopo che siano muniti del *visto* della Corte dei conti o dei suoi uffizi di riscontro.

Art. 4.

Ai direttori generali delle amministrazioni centrali potranno essere deferite determinate attribuzioni per decreto reale. In questo caso i direttori generali emettono e firmano direttamente i relativi provvedimenti.

Art. 5.

Durante il tempo per cui le direzioni generali non fossero trasferite nella sede del Governo, le disposizioni emanate dai direttori generali nei limiti delle facoltà conferite saranno registrate presso l'uffizio di riscontro in Torino.

In questo frattempo il detto uffizio di riscontro sarà presieduto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della stessa Corte.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Relazione

della Commissione

Sul progetto di legge Modificazioni provvisorie alla legge di Contabilità generale dello Stato

Signori!

L'imperfezione degli ordini attuali della Contabilità dello Stato non ha solamente origine da vizj intrinseci che si vogliono emendare, ma anche dalla diversità delle disposizioni che la governano; dapoichè, come a tutti è noto, nelle provincie subalpine nelle lombarde, nella Emilia nelle Marche e nell'Umbria fu promulgata e vige la legge del 13. novembre 1859, e si applica in esse il Regolamento del 7. novembre 1860; mentre nelle altre provincie ed in quelle testè ricordate si ha come norma, comune a tutto il Regno, il Real Decreto del 3. novembre 1861 e il Regolamento del 13. dicembre 1863, il quale Decreto, se riprodusse quasi tutte le disposizioni della legge, ne mutò alcune sostanzialmente, nè mai ebbe dal Potere Legislativo autorità maggiore di quella che compete a un atto del Potere Esecutivo; così che vario è l'impero che esso esercita, secondo i luoghi, le giurisdizioni, e i negozi diversi; quando è invocato come regola di amministrazione, o quando obbliga, vieta, o comanda impetto ai diritti privati; nelle provincie in cui fu promulgata la legge del 1859, o in quelle dove non esse autorità di abrogare alcune leggi degli antichi Governi; negli uffizj amministrativi, o in Parlamento; nè tribunali, o nel Consiglio di Stato, e nella Corte di Conti.

Il bisogno di legittimare l'unificazione della contabilità che si volle conseguire con quel Decreto o meglio quello di una nuova legge generale sulla Contabilità dello Stato fu quindi sentito sin dall'epoca in cui esso decreto fu pubblicato; e nella seduta del 21. novembre 1861 fu proposto un progetto di legge analogo, che però non venne mai alla discussione della Camera. Altro progetto surrogava a quello il Ministro delle finanze nella seduta del 12. dicembre 1863, che anch'esso

non fu discusso, e di cui ora non è il caso di discorrere il merito; da
poichè per urgenza di particolari disposizioni, e per le Brettezze
del tempo, il presente Ministro non è già venuto a sollecitare la discus-
sione di quel disegno di legge, ma un altro brevissimo ne ha pro-
posto, col titolo di Modificazioni provvisorie alla legge di conta-
bilità generale dello Stato nella tornata del 21 febbrajo 1865.

Alla imputazione degli
Ordini attuali della Contabilità generale dello Stato

6-60 6.

che intralcia sinora + inutilmente il sollecito disbrigo degli affari.

Queste proposizioni della relazione non ci sembrarono abbastanza [illegible]

Queste modificazioni provvisorie consistono + primieramente nel prelevare dal progetto del 12 dicembre 1863 gli articoli 19, e 21, che diventano 1° e 3° del presente disegno: e dispongono intorno ai contratti da comunicarsi in progetto al Consiglio di Stato, e alla formalità del visto della Corte de' Conti, o degli uffizi di riscontro, per la esecuzione de' contratti; se non che al primo di essi articoli sono aggiunte nuove limitazioni allo intervento del Consiglio di Stato, che sarebbe escluso dalle concessioni di derivazioni di acque il cui annuo canone non superi le lire 500, e dai servizi ad economia pei quali si hanno speciali regolamenti; e all'altro articolo sono fatte modificazioni; la cui mera apponendo il visto della Corte de' Conti, non al decreto ministeriale di approvazione ma ai contratti, s'intenderebbe sottrarli, come dice la relazione ministeriale, al secondo esame, di approvazione, del Consiglio di Stato.—

Ma se questo confronto tra i progetti del 1863 e del 1865 non può avere altro pregio fuorchè quello di far constare che vi è progresso nella tendenza alla emancipazione dell'amministrazione dai salutari riscontri che le leggi hanno stabilito a garantia dell'ordine, della regolarità, e della economia nella gestione de' pubblici negozj tendenza per cui gli uffizi si manifestarono tutti, più o meno, avversi al disegno di legge — quello che più importa è il confronto con le disposizioni della legge vigente; dal quale solamente si può desumere il valore delle proposte modificazioni.

Secondo le norme + di contabilità in vigore sono comunicati in progetto al Consiglio di Stato i contratti il cui ammontare eccede le lire 25 mila quando si procede per mezzo di pubblici incanti, e quelli che eccedono la somma di lire 4 mila quando si voglia procedere per mezzo di trattativa privata. Nello spirito della legge, nel primo caso, la pubblicità del concorso è sufficiente garantia contro le imposizioni del progetto fino alla somma di lire 25 mila. Tutti i contratti poi, qualunque [illegible] provvedere con esplicita disposizione di legge, e invaderà le attribuzioni naturali del Consiglio di Stato, abbandonando le proprie. Nell'uno o nell'altro

que ne sia il valore se si tratti di alienazione d'immobili, e per gli altri se eccedono le lire 4 mila e furono conchiusi a trattativa privata, o se quando siasi proceduto ai pubblici incanti eccedano le lire 10 mila, prima di essere resi esecutori sono comunicati al Consiglio di Stato perchè ne esamini la regolarità. Legge 13 novembre 1859. art. 26. R. D. 3 novembre 1861. art. 19. e 21.

I servizj che per la loro natura debbono farsi in economia sono ~~regolati~~ retti da regolamenti speciali, approvati per decreto reale previo parere del Consiglio di Stato. Di questi regolamenti non vi è ancora esempio alcuno. Si considerano quindi tutti come servizj non previsti; e quando la spesa eccede 4 mila lire si richiede il parere preventivo del Consiglio di Stato, al quale si dà poi conto dell'esecuzione, a spesa compiuta, prima di ordinarne il pagamento finale. Le 13 novembre 1859 art. 23. R. D. 3 novembre 1861. art. 25.

Dalla legge del 1859 all'azione immediata dell'Amministrazione, non più rispondano per avventura alle condizioni più vaste del nuovo Regno, e ciò non tanto per la mole degli affari a cui fa fronte nuova copia di mezzi, quanto per l'alterazione non dubbia di tutti i

[illegible]

Fra le concessioni di cose immobili si comprendono quelle di derivazione di acque demaniali, e quindi, qualunque sia la somma dell'annuo canone, si sottopongano tutte al parere del Consiglio di Stato prima di approvarsi.# Tanto i decreti reali con cui si approvano le dette concessioni, quanto i decreti ministeriali ~~con~~ di approvazione de' contratti di ogni natura sono poi registrati dalla Corte de' Conti, che appone ad essi il suo visto. Legge 20. Novembre 1859 articolo 101. Legge del 14. agosto 1862. articoli 13 e 19.

La prima innovazione, che il ~~progetto~~ disegno di legge considerato allo esame della vostra Commissione porta alla vigente legislazione, è una maggior latitudine all'azione dell'Amministrazione, indipendente dal riscontro del Consiglio di Stato, ~~dan~~ sui contratti in progetto. Oramai non sarebbero più comunicati ~~dopo~~ per averne il parere, ~~il pro~~ che quelli che eccedono la somma di lire 40. mila e non di sole 25. mila, se vi è la garanzia de' pubblici incanti. Quando questa manchi, e si voglia procedere a trattative private, sarà necessario richiedere lo avviso di quel supremo Corpo Consultivo, soltanto quando i contratti eccedono la somma di lire 8. mila, e non di sole 4. mila. Anche questa modificazione non incontrò il favore degli Uffizj. Ma alla vostra Commissione sembrò degna di accoglienza la considerazione del Ministro proponente, ~~[illegible]~~ che i limiti imposti dalla legge del 1859 all'azione immediata dell'Amministrazione, non rispondano più per ~~avventura~~ alle condizioni più vaste del nuovo Regno, e ciò non tanto per la mole degli affari a cui fa fronte nuova copia di mezzi, quanto per l'alterazione non dubbia di tutti i

[illegible]

Esso altronde deve esaminarsi in progetto. Legge 13. Novembre 1859. art. 11. R. D. 3. novembre 1861. art. 27.

Valori contrattuali; essendo cosa evidente e a tutti nota, che gli stessi servizj fatti in più ampie proporzioni, e quando i prezzi di tutte le cose sono ~~già~~ cresciuti, importano spese ~~[illegible]~~ di assai maggiori, e che quindi la latitudine lasciata dalla legge del 1859 per certi servizj minimi o urgenti, sarebbe in fatto minore di quella che allora si volle; se fosse ancora rappresentata dalle stesse cifre di valore contrattuale, che infine il concorso ai pubblici incanti offre oggi maggiori garantie ~~che~~ per la maggiore ampiezza e frequenza del mercato a cui si accorre da tutte le parti di un vasto Regno, e che si ripete spesso nelle sue città più popolose. Essa quindi vi propone di accogliere questa parte del progetto ministeriale.

5

Ma non può fare altrettanto per le altre disposizioni dell'articolo primo. Senza fermarsi sul dubbio espresso nella relazione ministeriale, e che la Commissione non saprebbe ammettere, se alle derivazioni di acqua possa ~~attribuirsi~~ il vero carattere di cose immobili, la Commissione ha considerato che particolari ragioni consigliarono il legislatore, e debbono ancora consigliarlo a circondare ~~tali~~ queste concessioni di particolari garanzie. In ogni concessione di acqua pubblica non viene soltanto in esame l'interesse pecuniario dello Stato, in modo che la sua importanza debba ragguagliarsi alla misura dell'annuo canone, e ~~[illegible]~~ possa non quindi sottrarsi allo esame del Consiglio di Stato quelle che non sono retribuite con un canone maggiore di lire 500 annue. Nelle ~~derivazioni~~ concessioni di acque pubbliche, anche retribuite con un canone minimo, come è l'uso ~~anche~~ per le grandi derivazioni dove le acque sono più abbondanti, entrano in esame le opere accorrenti, i diritti de' vicini, l'alimentazione dell'~~[illegible]~~ alveo, e tutte le altre cautele di cui nell'articolo 100, e seguenti della legge del 20. Novembre 1859. In ciascuna di quelle alienazioni, siano perpetue, siano temporanee, non vi è soltanto atto di amministrazione patrimoniale dello Stato, ma vi è atto di polizia delle acque e di Governo. Per la stessa loro indole esse raramente sono fatte per decreti singoli, ma quasi sempre sono raccolte a sistema, e presentate in complesso allo esame del Consiglio di Stato, in modo che non è a temersi che questa forma tutelare rechi il menomo inciampo ad atti, che altronde non hanno quasi mai vero carattere di urgenza.

E nemmeno può proporvi la Commissione di non sottoporre al parere del Consiglio di Stato che quei soli progetti di Concizi adesso,

nomia pei quali non siano stabiliti speciali regolamenti, e soltanto quando la spesa superi le lire 8. mila. Il sistema di servizj ad economia è così anomalo, e per ogni riguardo pericoloso; che non meriva il favore della estensione della azione immediata dell'amministrazione, che si è consentita pei contratti a trattativa privata, portandone il limite dalle 4. alle lire 8. mila. Sempreché l'urgenza o altro caso straordinario possa autorizzare simili modi di esercizio dell'azione amministrativa, e bene che sia inteso il Consiglio di Stato sui motivi che possono giustificarli, e sulle guarentigie contro gli abusi ai quali facilmente si prestano, non appena la spesa eccede le lire 4. mila. Se la vostra Commissione avesse opinato nel senso del progetto non avrebbe più altro lasciato l'articolo come è proposto, essendo evidente, che se mai la nuova legge provvedesse a questa materia dovrebbe riprodurre le disposizioni della legge vigente sulle forme con cui debbono esser fatti i regolamenti speciali, e sul conto da rassegnarsi al Consiglio di Stato; altrimenti e quelli e questo s'intenderebbero confidati al solo arbitrio dell'Amministrazione; il che non fu certo nel pensiero del Ministro proponente

6 —

Per le cose fin qui dette la vostra Commissione ammette la prima parte del primo articolo della legge proposta, sopprime la seconda. Sopprime anche il terzo articolo che modifica il sistema ~~del~~ col quale i contratti si approvano, e si rendono esecutorio. A prima giunta sembrerebbe che che questa nuova disposizione non abbia altro fine che quello di trasportare il visto della Corte de' Conti dai decreti ministeriali sui quali ora si appone, ai contratti. Nè forse produrrebbe altro effetto, poichè lo schema di legge nulla dice del parere del Consiglio di Stato, che sarebbe sempre richiesto sulla regolarità de' contratti. Se non che la relazione ministeriale rivela il fine della proposta, che è precisamente quello di sottrarre al Consiglio di Stato un esame posteriore che si risolve in un semplice controllo e non può essere di sua competenza, di togliere una dupplicazione di forma e di lavoro,

[illegible] e compete solo per la [illegible]

che intralcia finora il sollecito disbrigo degli affari".

Queste proposizioni della relazione non si trovano abbastanza giustificate. Omettendo che fatti notorj dimostrerebbero che lo esame di regolarità de' contratti, aggiunge inutilmente intralcio, pertanto spesso ~~[illegible]~~ utili effetti, si vede a prima giunta che l'argomento proverebbe troppo, dappoichè non si vede già che questo esame non sia più fatto, ma si intenderebbe attribuirlo alla Corte de' Conti piuttosto che al Consiglio di Stato, per ragione di sua naturale competenza. Ma la missione della Corte de' Conti in materia di atti amministrativi e decreti, non mai di contratti, come spontaneamente emerge dalla sua giurisdizione contabile, è quella di registrarli o non, secondo che sono conformi o contrarj alle leggi e ai regolamenti (Legge del 14 agosto 1862 art. 14). La visione dei contratti sarebbe una attribuzione assolutamente nuova. Sinora vidde i decreti ministeriali di approvazione de' contratti sottoscritti, e li registrò sempre, nè mai li trovò contrari alle leggi e ai regolamenti, nè poteva trovarli contrarj dapoichè il Ministro non usciva dalla sfera de' suoi poteri. Ora il suo avviso dovrebbe precedere il decreto e portarsi sul contratto. Essa assumerebbe per sè una parte della responsabilità ministeriale come ora l'assume il Consiglio di Stato, e cesserebbe quindi necessariamente dall'ufficio di riscontro, dalle funzioni di registrazione quali già si esercitavano dalle antiche Corti di giustizia, e che ora la legge a lei volle commettere. ~~[illegible]~~ Vi ha di più: o la Corte circoscriverà il suo esame alla materia del visto, come emerge dalla proposta ministeriale, e in tal caso non potrà sconfinare dal giudizio di conformità con le leggi e coi regolamenti, che le compete solo per la legge di sua istituzione; gli esami tutti, della utilità, della convenienza e economica dell'interesse amministrativo per cui furono modificati i contratti presentati in progetto al Consiglio di Stato o completati quelli non presentati e che il Consiglio ne ebbe per la prima volta nello stadio dell'approvazione, non saranno più fatti; o la Corte s'incaricherà dei giudizi di convenienza, il che in tal caso occorrerebbe provvedere con esplicita disposizione di legge, e invaderà le attribuzioni naturali del Consiglio di Stato, abbandonando le proprie. Nell'uno o nell'altro

o derogate le solennità degli incanti nei contratti del patrimonio [illegible]-striale

caso poichè non vi è duplicazione inutile, poichè i due esami sono diversi, e lo esame preventivo è incompatibile con quello di registrazione, ci guadagnerebbe la sollecitudine ~~di~~ di tutti amministrazione, che fosse ~~[illegible]~~ ingiustificato di controllo.

7 1°

Mentre il primo e il terzo articolo contengono le modificazioni proposte al riscontro di contratti in genere, il secondo provvede particolarmente a quelli di alienazione di beni immobili autorizzata per legge. Essi non sarebbero comunicati al Consiglio di Stato che dopo la stipulazione, e nel solo caso in cui il valore contrattuale eccede la somma di lire 40 mila. Da un regime di maggior rigore relativamente agli immobili, si passerebbe all'opposto estremo. Tutti gli immobili dello Stato, se fossero divisi in lotti di un valore di stima non maggiore di lire 40 mila, potrebbero essere alienati senza partecipazione al Consiglio di Stato né prima né dopo l'alienazione. Gli si darebbe comunicazione di soli contratti già stipulati e superiori alle lire 40 mila.

Qui si può osservare che il concetto a cui s'informa questo articolo sarebbe in contraddizione con quello onde emerse l'articolo 30, dopochè se ~~[illegible]~~ lo esame di regolarità che fa il Consiglio di Stato nello studio di approvazione + dei contratti, fosse una inutile duplicazione di quello + che fa la ~~della~~ Corte dei Conti nella visione del decreto di approvazione, non si dovrebbe ~~[illegible]~~ ordinare per un'alienazione + del valore di 40 mila lire, menore si sopprimerebbe per altri contratti del valore di più milioni. La relazione ministeriale ~~non~~ dà ~~altra~~ per ragione di questo articolo ~~[illegible]~~ che esso riproduce il quattordicesimo della legge del 21 agosto 1862 sulla vendita di beni demaniali che fece eccezione a quella sulla Contabilità generale fino alla somma di 25 mila lire, e che è inspirato meno imbarazzante per l'amministrazione. La Commissione, alla quale non sembra giustificato che le eccezioni alla legge comune ~~[illegible]~~ introdotte da quella del 21 agosto 1862 abbiano fatto buona prova, ha trovato che apparente perchè sono

cagioni, giusti si calcolasse da circostanze temporanee, sul cui merito non tutti certamente sono di accordo, non debbano introdursi come regola nella legge sulla Contabilità generale, e molto meno estendersene lo arbitrio fino alla somma di lire 40 mila; e perciò sopprime l'articolo.

Col quarto del progetto si entra in altro ordine di disposizioni, relative all'Amministrazione centrale, che nemmeno attennero il favore degli uffizi, tranne uno.

9 —

[illegible], onde gli affari non abbiano
si chiede facoltà di deferire per Decreto reale determinate
attribuzioni ai Direttori generali delle Amministrazioni
centrali. Essi emetterebbero e firmerebbero in proprio nome
i provvedimenti di lor competenza. E finchè non passeran-
no in Firenze, questi provvedimenti sarebbero registrati
nell'Ufficio di riscontro di Torino che sarebbe presieduto
da un Consigliere della Corte de' Conti (art. 5.) La mole de
gli affari, la convenienza che il diritto risponda al fatto, poi
che in fatto molti affari disbrigano i Capi dell'Ammini-
strazione in nome del Ministro, sono le ragioni che egli
allega a sostegno della proposta.
La nostra Commissione + non ha posto minore attenzione ad
~~ha fatto posta~~ + questa parte del progetto
che alle altre; ma ha trovato che essa implica una delegazione
di poteri a modificare la legge sull'Amministrazione Centra-
le, che l'urgenza non giustifica, e che + nelle circostanze attua-
li ~~avversano anzichè~~ sarebbe, più che in altre condizioni
di cose, inopportuna.
Già, alla partizione che richiede la mole de' pubblici negozi il
Ministro ha provveduto, e può più ampiamente provvedere
per + Decreto reale e regolamento interno, sempre che il voglia, senza il sus-
sidio di una nuova legge. Quella sull'Amministrazione
Centrale dello Stato del 13. novembre 1859 lo facoltà a costituire
le Direzioni Generali (art. 1°) e a regolarne le attribuzioni (articolo
2°). Essa riprodusse le disposizioni della legge del 23. marzo
1853. che abolì le antiche Aziende delle provincie subalpine
e per esecuzione della quale il Regolamento approvato con Re-
creto del 23. ottobre 1853 prescrisse (art.lo 15, ~~[illegible]~~) Il Segretario Ge-

„nerale; e i Direttori Generali firmano pel Ministro ed esercitano in di lui nome le attribuzioni che gli sono proprie nei limiti da lui stabiliti„

Art. 16 „Il Segretario Generale ed i Direttori Generali sono risponsabili verso il Ministro per le attribuzioni loro fatte dai Regolamenti, e per quelle altre che lor possono venir delegate„

Così erano organati parecchi Ministeri anche prima della legge del 1859; e così altri se ne organarono dopo quella legge, quello della Guerra nel 1860, quello dell'Interno, e di Grazia e Giustizia nel 1861, ec.

10

Il Governo ha dunque il potere di porre in armonia + ~~[illegible]~~ + diritto e fatto della partizione de' negozj tra' capi dell'amministrazione. Questo fatto che può ampliare, restringere, mutare, è legittimo, poichè la legge lo autorizza a ~~[illegible]~~ compierlo per Decreto Reale. I Direttori Generali firmano per il Ministro in tutte le materie che gli piace delegare.

Poniamo dunque la quistione nei suoi veri termini. Non è già la facoltà di delegare maggiori negozj ai ~~[illegible]~~ Direttori Generali, e di confidare ad essi la firma definitiva di certi provvedimenti ministeriali ~~[illegible]~~ quel che porta il progetto, ma è la concessione di poteri straordinarj a mutare per Decreto reale la legge sull'Amministrazione centrale dello Stato, a riprodurre il sistema delle antiche aziende delle provincie subalpine, delle Direzioni Generali delle provincie meridionali e del primo Impero francese, quello insomma della biparbizione dell'amministrazione centrale in due gradi.

Ma oltrechè la convenienza del sistema che si ha in mira è molto dubbia, dapoichè se le determinazioni delle amministrazioni locali debbono necessariamente ~~[illegible]~~ segnare un primo grado, non può dirsi lo stesso di quelle dell'amministrazione centrale, che possono essere definitive sol che si emettano in nome del Ministro, non vi è certamente urgenza per precipitare ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ lo scioglimento della quistione, e confidarne l'applicazione ~~[illegible]~~ della massima a un decreto reale. Vi è anzi causa a sospendere una tal riforma, fino a che l'amministrazione centrale ~~[illegible]~~ si a riunita

in unica sede. Allora almeno si potrà nella stessa luogo ricorrere dal Direttore Generale al Ministro: mentre sino a quando le Direzioni Generali continueranno a risiedere in Torino, è bene che i Direttori continuino ad emettere i loro provvedimenti in nome, e con l'autorità del Ministro ~~e per ogni~~ ~~[illegible]~~, onde gli affari non abbiano ad accentrarsi una prima volta in Torino, per riprodursi un'altra volta in Firenze.

Il trasferimento della Corte de' Conti in Firenze rende necessaria la disposizione relativa alla istituzione di un sessio di riscontro in Torino, e sembrò opportuno che fosse presieduto da un Consigliere della Corte finchè i Direttori Generali continueranno a firmare atti dell'Amministrazione centrale, e di competenza ministeriale. Si stimò però opportuno di limitare il tempo ~~a questo~~ allo stato di transizione.

~~[illegible]~~

Si sarebbero proposte altre modificazioni alla legge sulla Contabilità, conducenti a meglio garantire gli interessi dell'Amministrazione ma la Commissione pregiudicata non uscire dai confini delle disposizioni ~~[illegible]~~ che fanno oggetto della proposta ministeriale, esprimendo il desiderio che possa quanto prima la Camera provvedere al riordinamento totale ed uniforme di questa parte importantissima della pubblica Amministrazione.

Cordova relatore

319-A.

N° 319 A

Relazione

Mancini Speroni Pianelli
Chiaspuso, Cordova, Chiaves,
Torrigiani, Speciale
Vesudis

Tenuta del 13. Aprile 1846.

N° 319-A

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MANCINI, SPERONI, PISANELLI, CHIAPUSSO, CORDOVA, CHIAVES, TORRIGIANI, SPECIALE, DEPRETIS

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 21 *febbraio* 1865

Modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato.

Tornata del 13 aprile 1865.

SIGNORI! — L'imperfezione degli ordini attuali della contabilità dello Stato non ha solamente origine da vizi intrinseci che si vogliono emendare, ma anche dalla diversità delle disposizioni che la governano; dappoichè, come a tutti è noto, nelle provincie subalpine, nelle lombarde, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria ~~fu promulgato~~ è vige la legge del 13 novembre 1859, e si applica in esse il regolamento del 7 novembre 1860; mentre nelle altre provincie ed in quelle testè ricordate si ha come norma comune a tutto il regno, il real decreto del 3 novembre 1861 e il regolamento del 13 dicembre 1863, il quale decreto, se riprodusse quasi tutte le disposizioni della legge, ne mutò alcune sostanzialmente, nè mai ebbe dal potere legislativo autorità maggiore di quella che compete a un atto del potere esecutivo; cosichè vario è l'impero che esso esercita, secondo i luoghi, le giurisdizioni e i negozi diversi quando è invocato come regola d'amministrazione o quando obbliga, vieta, o comanda

rimpetto ai diritti privati; nelle provincie in cui fu promulgata la legge del 1859, e in quelle dove non ebbe autorità di abrogare alcune leggi degli antichi Governi; negli uffizi amministrativi o in Parlamento, nei tribunali, o nel Consiglio di Stato, e nella Corte dei conti.

Il bisogno di legittimare l'unificazione della contabilità che si volle conseguire con quel decreto o meglio quello di una nuova legge generale sulla contabilità dello Stato, fu quindi sentito sin dall'epoca in cui esso decreto fu pubblicato, e nella seduta del 21 novembre 1861 fu proposto un progetto di legge analogo, che però non venne mai alla discussione della Camera. Altro progetto surrogava a quello il ministro delle finanze nella seduta del 12 dicembre 1863, che anche esso non fu discusso, e di cui ora non è il caso di discorrere il merito; dappoichè per urgenza di particolari disposizioni, e per le strettezze del tempo, il presente ministro non è già venuto a sollecitare la discussione di quel progetto di legge, ma un altro brevissimo ne ha proposto, col titolo di *modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato* nella tornata del 21 febbraio 1865.

Queste modificazioni provvisorie consistono primieramente nel prelevare dal progetto del 12 dicembre 1863 gli articoli 19 e 21, che diventano 1° e 3° del presente disegno, e dispongono intorno ai contratti da comunicarsi in progetto al Consiglio di Stato, e alla formalità del *visto* della Corte dei conti o degli uffizi di riscontro per la esecuzione dei contratti; se non che al primo di essi articoli sono aggiunte nuove limitazioni all'intervento del Consiglio di Stato, che sarebbe escluso dalle concessioni di derivazioni di acque, il cui annuo canone non superi le lire 500, e dai servizi ad economia pei quali si hanno speciali regolamenti; e all'altro articolo sono fatte modificazioni la cui mercè, apponendo il *visto* della Corte dei conti non al decreto ministeriale di approvazione, ma ai contratti, s'intenderebbe sottrarli, come dice la relazione ministeriale, al secondo esame di approvazione del Consiglio di Stato.

Ma se questo confronto tra i progetti del 1863 e del 1865 non può avere altro pregio fuorchè quello di far constare che vi è progresso nella tendenza alla emancipazione dell'amministrazione dai salutari riscontri che le leggi hanno stabilito a garanzia dell'ordine,

della regolarità e della economia nella gestione dei pubblici negozi, tendenza per cui gli uffizi si manifestarono tutti, più o meno, avversi al disegno di legge, quello che più importa è il confronto con le disposizioni della legge vigente, dal quale solamente si può desumere il valore delle proposte modificazioni.

Secondo le norme di contabilità in vigore, sono comunicati in progetto al Consiglio di Stato i contratti il cui ammontare eccede le lire 25,000 quando si procede per mezzo di pubblici incanti, e quelli che eccedono la somma di lire 4000 quando si voglia procedere per mezzo di trattativa privata. Nello spirito della legge, nel primo caso, la pubblicità del concorso è sufficiente garanzia contro le imperfezioni del progetto, sino alla somma di lire 25,000. Tutti i contratti poi, qualunque ne sia il valore, se si tratti di alienazione d'immobili, e per gli altri se eccedono le lire 4000 e furono conchiusi a trattativa privata, o se, quando siasi proceduto ai pubblici incanti, eccedono le 10,000 lire, prima di essere resi esecutorii sono comunicati al Consiglio di Stato perchè ne esamini la regolarità. (Legge 13 novembre 1859, articolo 26; reale decreto 3 novembre 1861, articoli 19 e 21.)

I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono retti da regolamenti speciali approvati per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. Di questi regolamenti non vi è ancora esempio alcuno. Si considerano quindi tutti come servizi non previsti, e, quando la spesa eccede 4000 lire, si richiede il parere preventivo del Consiglio di Stato, al quale si dà poi conto dell'esecuzione a spesa compiuta, prima di ordinarne il pagamento finale. (Legge 13 novembre 1859, articolo 23; reale decreto 3 novembre 1861, art. 25.)

Fra le concessioni di cose immobili si comprendono quelle di derivazione di acque demaniali, e quindi, qualunque sia la somma dell'annuo canone, si sottopongono tutte al parere del Consiglio di Stato prima di approvarsi. Esso d'altronde deve esaminarle in progetto. (Legge 13 novembre 1859, articolo 11; regio decreto, 3 novembre 1861, articolo 27.) Tanto i decreti reali con cui si approvano le dette concessioni, quanto i decreti ministeriali di approvazione de' contratti di ogni natura, sono poi registrati dalla Corte de' conti, che appone ad essi il suo *visto*. (Legge 20 novembre 1859, articolo 101; legge del 14 agosto 1862, articoli 13 e 19.)

La prima innovazione che il disegno di legge confidato all'esame della vostra Commissione porta alla vigente legislazione è una maggior latitudine all'azione dell'amministrazione indipendente dal riscontro del Consiglio di Stato, sui contratti in progetto. Oramai non sarebbero più comunicati per averne il parere, che quelli che eccedono la somma di lire 40,000, e non di sole 25,000, se è la garanzia de' pubblici incanti. Quando questa manchi, e si voglia procedere a trattativa privata, sarà necessario richiedere l'avviso di quel supremo Corpo consultivo, soltanto quando i contratti eccedano la somma di lire 8000, e non di sole 4000. Anche questa modificazione non incontrò il favore degli uffizi. Ma alla vostra Commissione sembrò degna di accoglienza la considerazione del ministro proponente, che i limiti imposti dalla legge del 1859 all'azione immediata dell'amministrazione non più rispondano per avventura alle condizioni più vaste del nuovo regno; e ciò non tanto per la mole degli affari a cui fa fronte nuova copia di mezzi, quanto per l'alterazione non dubbia di tutti i valori contrattuali; essendo cosa evidente, ed a tutti nota, che gli stessi servizi, fatti in più ampie proporzioni, e quando i prezzi di tutte le cose sono cresciuti, importano spese di assai maggiori che quindi la latitudine lasciata dalla legge del 1859 per certi servizi minimi od urgenti sarebbe in fatto minore di quella che allor si volle, se fosse ancora rappresentata dalle stesse cifre di valore contrattuale; che infine il concorso ai pubblici incanti offre oggi maggiori garanzie per la maggiore ampiezza e frequenza del mercato a cui si accorre da tutte le parti di un vasto regno, e che si ripete spesso nelle sue città più popolose. Essa quindi vi propone di accogliere questa parte del progetto ministeriale.

Ma non può fare altrettanto per le altre disposizioni dell'articolo primo. Senza fermarsi sul dubbio espresso nella relazione ministeriale, e che la Commissione non saprebbe ammettere, se alle derivazioni di acqua possa attribuirsi il vero carattere di cose immobili, la Commissione ha considerato che particolari ragioni hanno consigliato il legislatore, e debbono ancora consigliarlo a circondare queste concessioni di particolari garanzie. In ogni concessione di acqua pubblica non viene soltanto in esame l'interesse pecuniario dello Stato in modo che la sua importanza debba ragguagliarsi alla misura dell'annuo canone, e possano quindi

sottrarsi all'esame del Consiglio di Stato quelle che non sono retribuite con un canone maggiore di lire 500 annue. Nelle concessioni di acque pubbliche, anche retribuite con un canone minimo, come è l'uso per le grandi derivazioni dove le acque sono più abbondanti, entrano in esame le opere occorrenti, i diritti dei vicini, l'alimentazione dell'alveo e tutte le altre cautele di cui nell'articolo 100 e seguenti della legge del 20 novembre 1859. In ciascuna di quelle alienazioni, siano perpetue, siano temporanee, non vi è soltanto atto di amministrazione patrimoniale dello Stato, ma vi è atto di polizia delle acque e di governo. Per la stessa loro indole esse raramente sono fatte per decreti singoli, ma quasi sempre sono raccolte a sistema e presentate in complesso all'esame del Consiglio di Stato, in modo che non è a temersi che questa forma tutelare rechi il menomo inciampo ad atti che altronde non hanno quasi mai vero carattere di urgenza.

E nemmeno può proporre la Commissione di non sottoporre al parere del Consiglio di Stato che quei soli progetti di servizi ad economia pei quali non siano stabiliti speciali regolamenti, e soltanto quando la spesa superi le lire 8 mila. Il sistema dei servizi ad economia è così anomalo e per ogni riguardo pericoloso, che non merita il favore della estensione dell'azione immediata dell'amministrazione che si è consentita pei contratti a trattativa privata, portandone il limite dalle 4 alle 8 mila lire. Semprechè l'urgenza o altro caso straordinario possa autorizzare simili modi di esercizio dell'azione amministrativa è bene che sia inteso il Consiglio di Stato sui motivi che possono giustificarli, e sulle guarentigie contro gli abusi ai quali facilmente si prestano non appena la spesa eccede le lire 4 mila. Se la vostra Commissione avesse opinato nel senso del progetto non avrebbe per altro lasciato l'articolo come è proposto, essendo evidente che, se mai la nuova legge provvedesse a questa materia, dovrebbe riprodurre le disposizioni della legge vigente sulle forme con cui debbono essere fatti i regolamenti speciali, e sul conto da rassegnarsi al Consiglio di Stato, altrimenti e quelli e questo s'intenderebbero confidati al solo arbitrio dell'amministrazione, il che non fu certo nel pensiero del ministro proponente.

Per le cose fin qui dette la vostra Commissione ammette la prima parte del primo articolo della legge proposta, sopprime la seconda. Sopprime anche il

terzo articolo, che modifica il sistema col quale i contratti si approvano e si rendono esecutorii. A prima giunta sembrerebbe che questa nuova disposizione non abbia altro fine che quello di trasportare il *visto* della Corte dei conti dai decreti ministeriali, sui quali ora si appone, ai contratti. Nè forse produrrebbe altro effetto, poichè lo schema di legge nulla dice del parere del Consiglio di Stato, che sarebbe sempre richiesto, sulla regolarità dei contratti. Se non che la relazione ministeriale rivela il fine della proposta, che è precisamente quello di *sottrarre al Consiglio di Stato un esame posteriore che si risolve in un semplice controllo e non può essere di sua competenza; di togliere una duplicazione di forma e di lavoro, che intralciò finora inutilmente il sollecito disbrigo degli affari.*

Queste proposizioni della relazione non ci sembrarono abbastanza giustificate. Ommettendo che fatti notorii dimostrerebbero che l'esame di regolarità dei contratti, anzichè inutile intralcio, portò spesso utili effetti, si vede a prima giunta che l'argomento proverebbe troppo, dappoichè non si vuol già che questo esame non sia più fatto, ma si intenderebbe attribuirlo alla Corte dei conti piuttosto che al Consiglio di Stato, per ragione di sua natural competenza. Ma la missione della Corte dei conti, in materia di atti amministrativi e decreti, non mai di contratti, che spontaneamente emerge dalla sua giurisdizione contabile, è quella di registrarli o non, secondochè siano conformi o contrari alle leggi ed ai regolamenti. (*Legge del* 14 *agosto* 1862, *art.* 14). La visione de' contratti sarebbe un'attribuzione assolutamente nuova. Sinora vide i decreti ministeriali, dopochè erano stati sottoscritti, e li registrò semprechè non li trovò contrari alle leggi ed ai regolamenti; nè poteva trovarli contrari, semprechè il ministro non usciva dalla sfera de' suoi poteri. Ora il suo avviso dovrebbe precedere il decreto e portarsi sul contratto. Essa assumerebbe per sè una parte della responsabilità ministeriale, come ora l'assume il Consiglio di Stato, e cesserebbe quindi necessariamente dall'ufficio di riscontro, dalle funzioni di resistenza, quali già si esercitavano dalle antiche Corti di giustizia, e che ora la legge a lei volle commettere. Vi ha dippiù: o la Corte circoscriverà il suo esame alla materia del *visto*, come emerge dalla proposta ministeriale, ed in tal caso non potrà scompagnare dal giudizio di *conformità con le leggi e coi regolamenti*, che le compete solo per la legge di

sua istituzione: gli esami tutti della utilità, della convenienza economica, dell'interesse amministrativo, per cui furono modificati i contratti presentati in progetto al Consiglio di Stato, o compiuti quelli non presentati e che il Consiglio vede per la prima volta nello stadio dell'approvazione, o derogate le solennità degli incanti nei limiti del potere ministeriale, non saranno più fatti. O la Corte s'incaricherà di questi esami di convenienza, al che in tal caso occorrerebbe provvedere con esplicita disposizione di legge, e invaderà le attribuzioni naturali del Consiglio di Stato abbandonando le proprie. Nell'uno o nell'altro caso, poichè non vi è duplicazione inutile, poichè i due esami sono diversi, e l'esame preventivo è incompatibile con quello di registrazione, ci guadagnerebbe la sola licenza di un'amministrazione che fosse impaziente di controllo.

Mentre il primo e il terzo articolo contengono le modificazioni proposte al riscontro di contratti in genere, il secondo provvede particolarmente a quelli di alienazione dei beni immobili autorizzata per legge. Essi non sarebbero comunicati al Consiglio di Stato che dopo la stipulazione, e nel solo caso in cui il valore contrattuale ecceda la somma di lire 40 mila. Da ~~una ragione~~ di maggior rigore relativamente agli immobili, si passerebbe all'opposto estremo. Tutti gli immobili dello Stato, se fossero divisi in lotti di un valore di stima non maggiore di lire 40 mila, potrebbero essere alienati senza partecipazione al Consiglio di Stato nè prima nè dopo l'alienazione. Gli si darebbe comunicazione de' soli contratti già stipulati e superiori alle lire 40 mila.

Qui si può osservare che il concetto a cui s'informa questo articolo sarebbe in contraddizione con quello onde emerse l'articolo 3°; dappoichè se lo esame di regolarità che fa il Consiglio di Stato nello stadio di approvazione de' contratti fosse una inutile duplicazione di quello che fa la Corte dei conti nella visione del decreto di approvazione, non si dovrebbe ordinare per un'alienazione del valore di 40 mila lire, mentre si sopprimerebbe per altri contratti del valore di più milioni. La relazione ministeriale dà per ragione di questo articolo che esso riproduce il quattordicesimo della legge del 21 agosto 1862 sulla vendita dei beni demaniali che fece eccezione a quella sulla contabilità generale sino alla somma di 25 mila lire, e che è riuscito meno imbarazzante per l'Amministrazione. La Com-

missione, alla quale non sembra giustificata che le eccezioni alla legge comune, introdotte da quella del 21 agosto 1862 abbiano fatto buona prova, ha trovato che appunto perchè sono eccezioni, giustificate forse da circostanze temporanee, sul cui merito non tutti certamente sono d'accordo, non debbono introdursi come regola nella legge sulla contabilità generale, e molto meno estendersene lo arbitrio sino alla somma di lire 40 mila, e per ciò sopprime l'articolo.

Col quarto del progetto si entra in altro ordine di disposizioni, relative all'Amministrazione centrale, che nemmeno ottennero il favore degli uffizi, tranne uno.

Si chiede facoltà di deferire per decreto reale determinate attribuzioni ai direttori generali delle amministrazioni centrali. Essi emetterebbero e firmerebbero in proprio nome i provvedimenti di lor competenza. E finchè non passeranno in Firenze, questi provvedimenti sarebbero registrati nell'uffizio di riscontro di Torino, che sarebbe presieduto da un consigliere della Corte dei conti (articolo 5°). La mole degli affari, la convenienza che il diritto risponda al fatto, poichè in fatto molti affari disbrigano i capi dell'amministrazione in nome del ministro, sono le ragioni che egli allega a sostegno della proposta.

La vostra Commissione non ha posto minore attenzione a questa parte del progetto che alle altre; ma ha trovato ch'essa implica una delegazione di poteri a modificare la legge sull'amministrazione centrale, che l'urgenza non giustifica, e che nelle circostanze attuali sarebbe, più che in altre condizioni di cose, inopportuna.

Già alla ~~posizione~~ che richiede la mole dei pubblici negozi il Ministro ha provveduto, e può più ampiamente provvedere per decreto reale e regolamento interno, semprechè il voglia, senza il sussidio di una nuova legge. Quella sull'amministrazione centrale dello Stato, del 13 novembre 1859, lo facolta a costituire le direzioni generali (articolo 1°) ed a regolarne le attribuzioni (articolo 2°). Essa riprodusse le disposizioni della legge del 23 marzo 1853, che abolì le antiche aziende delle provincie subalpine, e per esecuzione della quale il regolamento approvato con regio decreto del 23 ottobre 1853 prescrisse:

« Art. 15. Il segretario generale ed i direttori generali firmano pel ministro ed esercitano in di lui nome

le attribuzioni che gli sono proprie nei limiti da lui stabiliti.

« Art. 16. Il segretario generale ed i direttori generali sono responsali verso il ministro per le attribuzioni loro fatte dai regolamenti, e per quelle altre che lor possono venir delegate. »

Così erano organati parecchi Ministeri anche prima della legge del 1859, e così altri se ne organarono dopo quella legge: quello della guerra nel 1860, quelli dell'interno, e di grazia e giustizia nel 1861, ecc.

Il Governo ha dunque il potere di porre in armonia diritto e fatto della partizione dei negozi tra' capi dell'amministrazione. Questo fatto che può ampliare, restringere, mutare, è legittimo, poichè la legge lo autorizza a compierlo per decreto reale. I direttori generali firmano per il ministro in tutte le materie che gli piace delegare.

Poniamo dunque la quistione nei suoi veri termini: non è già la facoltà di delegare maggiori negozi ai direttori generali, e di confidare ad essi la firma definitiva di certi provvedimenti ministeriali quel che porta il progetto, ma è la concessione di poteri straordinari a mutare per decreto reale la legge sull'amministrazione centrale dello Stato, a riprodurre il sistema delle antiche aziende delle provincie subalpine, delle direzioni generali delle provincie meridionali e del primo Impero francese, quello insomma della bipartizione dell'amministrazione centrale in due gradi.

Ma oltrechè la convenienza del sistema che si ha in mira è molto dubbia, dappoichè se le determinazioni delle amministrazioni locali debbono necessariamente segnare un primo grado, non può dirsi lo stesso di quelle dell'amministrazione centrale, che possono essere definitive sol che si emettano in nome del ministro, non v'è certamente urgenza per precipitare lo scioglimento della quistione e confidare l'applicazione della massima a un decreto reale. Vi è anzi causa a sospendere una tal riforma, sino a che l'amministrazione centrale sia riunita in unica sede. Allora almeno si potrà nello stesso luogo ricorrere dal direttore generale al ministro: mentre sino a quando le direzioni generali continueranno a risiedere in Torino è bene che i direttori continuino ad emettere i loro provvedimenti in nome, e con l'autorità del ministro, onde gli affari non abbiano ad accentrarsi una prima volta in Torino, per riprodursi un'altra volta in Firenze.

Il trasferimento della Corte dei conti in Firenze rende necessaria la disposizione relativa alla istituzione di un uffizio di riscontro in Torino, e sembrò opportuno che fosse presieduto da un consigliere della Corte finchè i direttori generali continueranno a firmare atti dell'amministrazione centrale e di competenza ministeriale. Si stimò però opportuno di limitare il tempo allo stato di transizione.

Si sarebbero proposte altre modificazioni alla legge sulla contabilità, conducenti a meglio garantire gli interessi dell'amministrazione, ma la Commissione preferì non uscire dai confini delle disposizioni che fanno oggetto della proposta ministeriale, esprimendo il desiderio che possa quanto prima la Camera provvedere al riordinamento totale ed uniforme di questa parte importantissima della pubblica amministrazione.

CORDOVA, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere i progetti dei contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le lire 40 mila; quelli dei contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire 8 mila; i progetti delle concessioni per derivazioni di acque demaniali o la loro permuta, quando l'annuo canone desunto dalla stima superi le lire 500; ed i progetti per le forniture, per i lavori, trasporti ed altri servizi da farsi ad economia pei quali non siano stabiliti speciali regolamenti, quando la spesa superi le lire 8 mila.

Art. 2.

I contratti di alienazioni di beni immobili autorizzati per legge, il cui valore contrattuale ecceda la somma di lire 40 mila, saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere dopo la loro stipulazione e prima della prescritta approvazione.

Art. 3.

I contratti divengono eseguibili per decreto del ministro o dei pubblici uffiziali all'uopo delegati, dopo che siano muniti del *visto* della Corte dei conti o dei suoi uffizi di riscontro.

Art. 4.

Ai direttori generali delle amministrazioni centrali potranno essere deferite determinate attribuzioni per decreto reale. In questo caso i direttori generali emettono e firmano direttamente i relativi provvedimenti.

Art. 5.

Durante il tempo per cui le direzioni generali non fossero trasferite nella sede del Governo, le disposizioni emanate dai direttori generali nei limiti delle facoltà conferite saranno registrate presso l'uffizio di riscontro in Torino.

In questo frattempo il detto uffizio di riscontro sarà presieduto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della stessa Corte.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per sentirne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le lire 40 mila: e quelli de' contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire 8 mila.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Art. 2.

Finchè le direzioni generali non saranno trasferite nella sede del Governo, però non oltre il 31 dicembre del corrente anno, le disposizioni firmate dai direttori generali per il ministro saranno registrate nell'uffizio di riscontro che sarà istituito in Torino.

In questo tempo il detto uffizio sarà presieduto da un consigliere della Corte dei conti designato dal presidente della stessa Corte.

Art. 3.

Restano in vigore tutte le disposizioni precedenti non contrarie a quelle della presenta legge.

SESSIONE 1863-1864

N° 319-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MANCINI, SPERONI, PISANELLI, CHIAPUSSO, CORDOVA, CHIAVES, TORRIGIANI, SPECIALE, DEPRETIS

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 21 *febbraio* 1865

Modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato.

Tornata del 13 aprile 1865.

SIGNORI! — L'imperfezione degli ordini attuali della contabilità dello Stato non ha solamente origine da vizi intrinseci che si vogliono emendare, ma anche dalla diversità delle disposizioni che la governano; dappoichè, come a tutti è noto, nelle provincie subalpine, nelle lombarde, nell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria fu promulgata e vige la legge del 13 novembre 1859, e si applica in esse il regolamento del 7 novembre 1860; mentre nelle altre provincie ed in quelle testè ricordate si ha come norma, comune a tutto il regno, il real decreto del 3 novembre 1861 e il regolamento del 13 dicembre 1863, il quale decreto, se riprodusse quasi tutte le disposizioni della legge, ne mutò alcune sostanzialmente, nè mai ebbe dal potere legislativo autorità maggiore di quella che compete a un atto del potere esecutivo; cosichè vario è l'impero che esso esercita, secondo i luoghi, le giurisdizioni e i negozi diversi: quando è invocato come regola d'amministrazione o quando obbliga, vieta, o comanda

rimpetto ai diritti privati; nelle provincie in cui fu promulgata la legge del 1859, e in quelle dove non ebbe autorità di abrogare alcune leggi degli antichi Governi; negli uffizi amministrativi o in Parlamento, nei tribunali, o nel Consiglio di Stato, e nella Corte dei conti.

Il bisogno di legittimare l'unificazione della contabilità che si volle conseguire con quel decreto, o meglio quello di una nuova legge generale sulla contabilità dello Stato, fu quindi sentito sin dall'epoca in cui esso decreto fu pubblicato, e nella seduta del 21 novembre 1861 fu proposto un progetto di legge analogo, che però non venne mai alla discussione della Camera. Altro progetto surrogava a quello il ministro delle finanze nella seduta del 12 dicembre 1863, che anche esso non fu discusso, e di cui ora non è il caso di discorrere il merito; dappoichè per urgenza di particolari disposizioni, e per le strettezze del tempo, il presente ministro non è già venuto a sollecitare la discussione di quel progetto di legge, ma un altro brevissimo ne ha proposto, col titolo di *modificazioni provvisorie alla legge di contabilità generale dello Stato* nella tornata del 21 febbraio 1865.

Queste modificazioni provvisorie consistono primieramente nel prelevare dal progetto del 12 dicembre 1863 gli articoli 19 e 21, che diventano 1° e 3° del presente disegno, e dispongono intorno ai contratti da comunicarsi in progetto al Consiglio di Stato, e alla formalità del *visto* della Corte dei conti o degli uffizi di riscontro, per la esecuzione dei contratti; se non che al primo di essi articoli sono aggiunte nuove limitazioni all'intervento del Consiglio di Stato, che sarebbe escluso dalle concessioni di derivazioni di acque, il cui annuo canone non superi le lire 500, e dai servizi ad economia pei quali si hanno speciali regolamenti; e all'altro articolo sono fatte modificazioni la cui mercè, apponendo il *visto* della Corte dei conti, non al decreto ministeriale di approvazione, ma ai contratti, s'intenderebbe sottrarli, come dice la relazione ministeriale, al secondo esame di approvazione del Consiglio di Stato.

Ma se questo confronto tra i progetti del 1863 e del 1865 non può avere altro pregio fuorchè quello di far constare che vi è progresso nella tendenza alla emancipazione dell'amministrazione dai salutari riscontri che le leggi hanno stabilito a garanzia dell'ordine,

della regolarità e della economia nella gestione dei pubblici negozi, tendenza per cui gli uffizi si manifestarono tutti, più o meno, avversi al disegno di legge, quello che più importa è il confronto con le disposizioni della legge vigente, dal quale solamente si può desumere il valore delle proposte modificazioni. (319-A)

Secondo le norme di contabilità in vigore, sono comunicati in progetto al Consiglio di Stato i contratti il cui ammontare eccede le lire 25,000 quando si procede per mezzo di pubblici incanti, e quelli che eccedono la somma di lire 4000 quando si voglia procedere per mezzo di trattativa privata. Nello spirito della legge, nel primo caso, la pubblicità del concorso è sufficiente garanzia contro le imperfezioni del progetto, sino alla somma di lire 25,000. Tutti i contratti poi, qualunque ne sia il valore, se si tratti di alienazione d'immobili, e per gli altri se eccedono le lire 4000 e furono conchiusi a trattativa privata, o se, quando siasi proceduto ai pubblici incanti, eccedono le 10,000 lire, prima di essere resi esecutorii sono comunicati al Consiglio di Stato, perchè ne esamini la regolarità. (Legge 13 novembre 1859, articolo 26; reale decreto 3 novembre 1861, articoli 19 e 21.)

I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono retti da regolamenti speciali approvati per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato. Di questi regolamenti non vi è ancora esempio alcuno. Si considerano quindi tutti come servizi non previsti, e, quando la spesa eccede 4000 lire, si richiede il parere preventivo del Consiglio di Stato, al quale si dà poi conto dell'esecuzione a spesa compiuta, prima di ordinarne il pagamento finale. (Legge 13 novembre 1859, articolo 23; reale decreto 3 novembre 1861, art. 25.)

Fra le concessioni di cose immobili si comprendono quelle di derivazione di acque demaniali, e quindi, qualunque sia la somma dell'annuo canone, si sottopongono tutte al parere del Consiglio di Stato prima di approvarsi. Esso d'altronde deve esaminarle in progetto. (Legge 13 novembre 1859, articolo 11; regio decreto, 3 novembre 1861, articolo 27.) Tanto i decreti reali con cui si approvano le dette concessioni, quanto i decreti ministeriali di approvazione de' contratti di ogni natura, sono poi registrati dalla Corte de' conti, che appone ad essi il suo *visto*. (Legge 20 novembre 1859, articolo 101; legge del 14 agosto 1862, articoli 13 e 19.)

La prima innovazione che il disegno di legge confidato all'esame della vostra Commissione porta alla vigente legislazione è una maggior latitudine all'azione dell'amministrazione indipendente dal riscontro del Consiglio di Stato, sui contratti in progetto. Oramai non sarebbero più comunicati per averne il parere, che quelli che eccedono la somma di lire 40,000, e non di sole 25,000, se vi è la garanzia de' pubblici incanti. Quando questa manchi, e si voglia procedere a trattativa privata, sarà necessario richiedere l'avviso di quel supremo Corpo consultivo, soltanto quando i contratti eccedano la somma di lire 8000, e non di sole 4000. Anche questa modificazione non incontrò il favore degli uffizi. Ma alla vostra Commissione sembrò degna di accoglienza la considerazione del ministro proponente, che i limiti imposti dalla legge del 1859 all'azione immediata dell'amministrazione non più rispondano per avventura alle condizioni più vaste del nuovo regno; e ciò non tanto per la mole degli affari a cui fa fronte nuova copia di mezzi, quanto per l'alterazione non dubbia di tutti i valori contrattuali; essendo cosa evidente, ed a tutti nota, che gli stessi servizi, fatti in più ampie proporzioni, e quando i prezzi di tutte le cose sono cresciuti, importano spese di assai maggiori; che quindi la latitudine lasciata dalla legge del 1859 per certi servizi minimi od urgenti sarebbe in fatto minore di quella che allor si volle, se fosse ancora rappresentata dalle stesse cifre di valore contrattuale; che infine il concorso ai pubblici incanti offre oggi maggiori garanzie, per la maggiore ampiezza e frequenza del mercato a cui si accorre da tutte le parti di un vasto regno, e che si ripete spesso nelle sue città più popolose. Essa quindi vi propone di accogliere questa parte del progetto ministeriale.

Ma non può fare altrettanto per le altre disposizioni dell'articolo primo. Senza fermarsi sul dubbio espresso nella relazione ministeriale, e che la Commissione non saprebbe ammettere, se alle derivazioni di acqua possa attribuirsi il vero carattere di cose immobili, la Commissione ha considerato che particolari ragioni hanno consigliato il legislatore, e debbono ancora consigliarlo a circondare queste concessioni di particolari garanzie. In ogni concessione di acqua pubblica non viene soltanto in esame l'interesse pecuniario dello Stato in modo che la sua importanza debba ragguagliarsi alla misura dell'annuo canone, e possano quindi

sottrarsi all'esame del Consiglio di Stato quelle che non sono retribuite con un canone maggiore di lire 500 annue. Nelle concessioni di acque pubbliche, anche retribuite con un canone minimo, come è l'uso per le grandi derivazioni dove le acque sono più abbondanti, entrano in esame le opere occorrenti, i diritti dei vicini, l'alimentazione dell'alveo e tutte le altre cautele di cui nell'articolo 100 e seguenti della legge del 20 novembre 1859. In ciascuna di quelle alienazioni, siano perpetue, siano temporanee, non vi è soltanto atto di amministrazione patrimoniale dello Stato, ma vi è atto di polizia delle acque e di governo. Per la stessa loro indole esse raramente sono fatte per decreti singoli, ma quasi sempre sono raccolte a sistema e presentate in complesso all'esame del Consiglio di Stato, in modo che non è a temersi che questa forma tutelare rechi il menomo inciampo ad atti che altronde non hanno quasi mai vero carattere di urgenza.

E nemmeno può proporre la Commissione di non sottoporre al parere del Consiglio di Stato che quei soli progetti di servizi ad economia pei quali non siano stabiliti speciali regolamenti, e soltanto quando la spesa superi le lire 8 mila. Il sistema dei servizi ad economia è così anomalo e per ogni riguardo pericoloso, che non merita il favore della estensione dell'azione immediata dell'amministrazione che si è consentita pei contratti a trattativa privata, portandone il limite dalle 4 alle 8 mila lire. Semprechè l'urgenza o altro caso straordinario possa autorizzare simili modi di esercizio dell'azione amministrativa è bene che sia inteso il Consiglio di Stato sui motivi che possono giustificarli, e sulle guarentigie contro gli abusi ai quali facilmente si prestano, non appena la spesa eccede le lire 4 mila. Se la vostra Commissione avesse opinato nel senso del progetto non avrebbe per altro lasciato l'articolo come è proposto, essendo evidente che, se mai la nuova legge provvedesse a questa materia, dovrebbe riprodurre le disposizioni della legge vigente sulle forme con cui debbono essere fatti i regolamenti speciali, e sul conto da rassegnarsi al Consiglio di Stato, altrimenti e quelli e questo s'intenderebbero confidati al solo arbitrio dell'amministrazione, il che non fu certo nel pensiero del ministro proponente.

Per le cose fin qui dette la vostra Commissione ammette la prima parte del primo articolo della legge proposta, sopprime la seconda. Sopprime anche il

(319-A) terzo articolo, che modifica il sistema col quale i contratti si approvano e si rendono esecutorii. A prima giunta sembrerebbe che questa nuova disposizione non abbia altro fine che quello di trasportare il *visto* della Corte dei conti dai decreti ministeriali, sui quali ora si appone, ai contratti. Nè forse produrrebbe altro effetto, poichè lo schema di legge nulla dice del parere del Consiglio di Stato, che sarebbe sempre richiesto, sulla regolarità dei contratti. Se non che la relazione ministeriale rivela il fine della proposta, che è precisamente quello di *sottrarre al Consiglio di Stato un esame posteriore che si risolve in un semplice controllo e non può essere di sua competenza; di togliere una duplicazione di forma e di lavoro, che intralciò finora inutilmente il sollecito disbrigo degli affari.*

Queste proposizioni della relazione non ci sembrarono abbastanza giustificate. Ommettendo che fatti notorii dimostrerebbero che l'esame di regolarità dei contratti, anzichè inutile intralcio, portò spesso utili effetti, si vede a prima giunta che l'argomento proverebbe troppo, dappoichè non si vuol già che questo esame non sia più fatto, ma si intenderebbe attribuirlo alla Corte dei conti piuttosto che al Consiglio di Stato, per ragione di sua natural competenza. Ma la missione della Corte dei conti, in materia di atti amministrativi e decreti, non mai di contratti, che spontaneamente emerge dalla sua giurisdizione contabile, è quella di registrarli o non, secondochè siano conformi o contrari alle leggi ed ai regolamenti. (*Legge del* 14 *agosto* 1862, *art.* 14.) La visione de' contratti sarebbe un'attribuzione assolutamente nuova. Sinora vide i decreti ministeriali, dopochè erano stati sottoscritti, e li registrò semprechè non li trovò contrari alle leggi ed ai regolamenti; nè poteva trovarli contrari, semprechè il ministro non usciva dalla sfera de' suoi poteri. Ora il suo avviso dovrebbe precedere il decreto e portarsi sul contratto. Essa assumerebbe per sè una parte della responsabilità ministeriale, come ora l'assume il Consiglio di Stato, e cesserebbe quindi necessariamente dall'ufficio di riscontro, dalle funzioni di resistenza, quali già si esercitavano dalle antiche Corti di giustizia, e che ora la legge a lei volle commettere. Vi ha dippiù: o la Corte circoscriverà il suo esame alla materia del *visto*, come emerge dalla proposta ministeriale, ed in tal caso non potrà sconfinare dal giudizio di *conformità con le leggi e coi regolamenti*, che le compete solo per la legge di

sua istituzione: gli esami tutti della utilità, della convenienza economica, dell'interesse amministrativo, per cui furono modificati i contratti presentati in progetto al Consiglio di Stato, o compiuti quelli non presentati e che il Consiglio vede per la prima volta nello stadio dell'approvazione, o derogate le solennità degli incanti nei limiti del potere ministeriale, non saranno più fatti. O la Corte s'incaricherà di questi esami di convenienza, al che in tal caso occorrerebbe provvedere con esplicita disposizione di legge, e invaderà le attribuzioni naturali del Consiglio di Stato, abbandonando le proprie. Nell'uno o nell'altro caso, poichè non vi è duplicazione inutile, poichè i due esami sono diversi, o l'esame preventivo è incompatibile con quello di registrazione, ci guadagnerebbe la sola licenza di un'amministrazione che fosse impaziente di controllo.

Mentre il primo e il terzo articolo contengono le modificazioni proposte al riscontro de'contratti in genere, il secondo provvede particolarmente a quelli di alienazione dei beni immobili autorizzata per legge. Essi non sarebbero comunicati al Consiglio di Stato che dopo la stipulazione, e nel solo caso in cui il valore contrattuale ecceda la somma di lire 40 mila. Da un regime di maggior rigore relativamente agli immobili, si passerebbe all'opposto estremo. Tutti gli immobili dello Stato, se fossero divisi in lotti di un valore di stima non maggiore di lire 40 mila, potrebbero essere alienati senza partecipazione al Consiglio di Stato nè prima nè dopo l'alienazione. Gli si darebbe comunicazione de' soli contratti già stipulati e superiori alle lire 40 mila.

Qui si può osservare che il concetto a cui s'informa questo articolo sarebbe in contraddizione con quello onde emerse l'articolo 3°; dappoichè se lo esame di regolarità che fa il Consiglio di Stato nello stadio di approvazione de' contratti fosse una inutile duplicazione di quello che fa la Corte dei conti nella visione del decreto di approvazione, non si dovrebbe ordinare per un'alienazione del valore di 40 mila lire, mentre si sopprimerebbe per altri contratti del valore di più milioni. La relazione ministeriale dà per ragione di questo articolo, che esso riproduce il quattordicesimo della legge del 21 agosto 1862 sulla vendita dei beni demaniali che fece eccezione a quella sulla contabilità generale sino alla somma di 25 mila lire, e che è riuscito meno imbarazzante per l'Amministrazione. La Com-

(519-A) missione, alla quale non sembra giustificato che le eccezioni alla legge comune, introdotte da quella del 21 agosto 1862 abbiano fatto buona prova, ha trovato che appunto perchè sono eccezioni, giustificate forse da circostanze temporanee, sul cui merito non tutti certamente sono d'accordo, non debbono introdursi come regola nella legge sulla contabilità generale, e molto meno estendersene lo arbitrio sino alla somma di lire 40 mila; e per ciò sopprime l'articolo.

Col quarto del progetto si entra in altro ordine di disposizioni, relative all'Amministrazione centrale, che nemmeno ottennero il favore degli uffizi, tranne uno.

Si chiede facoltà di deferire per decreto reale determinate attribuzioni ai direttori generali delle amministrazioni centrali. Essi emetterebbero e firmerebbero in proprio nome i provvedimenti di lor competenza. E finchè non passeranno in Firenze, questi provvedimenti sarebbero registrati nell'uffizio di riscontro di Torino, che sarebbe presieduto da un consigliere della Corte dei conti (articolo 5°). La mole degli affari, la convenienza che il diritto risponda al fatto, poichè in fatto molti affari disbrigano i capi dell'amministrazione in nome del ministro, sono le ragioni che egli allega a sostegno della proposta.

La vostra Commissione non ha posto minore attenzione a questa parte del progetto che alle altre; ma ha trovato ch'essa implica una delegazione di poteri a modificare la legge sull'amministrazione centrale, che l'urgenza non giustifica, e che nelle circostanze attuali sarebbe, più che in altre condizioni di cose, inopportuna.

Già alla partizione che richiede la mole dei pubblici negozi il Ministero ha provveduto, e può più ampiamente provvedere per decreto reale e regolamento interno, semprechè il voglia, senza il sussidio di una nuova legge. Quella sull'amministrazione centrale dello Stato, del 13 novembre 1859, lo facolta a costituire le direzioni generali (articolo 1°) ed a regolarne le attribuzioni (articolo 2°). Essa riprodusse le disposizioni della legge del 23 marzo 1853, che abolì le antiche aziende delle provincie subalpine, e per esecuzione della quale il regolamento approvato con regio decreto del 23 ottobre 1853 prescrisse:

« Art. 15. Il segretario generale ed i direttori generali firmano pel ministro ed esercitano in di lui nome

le attribuzioni che gli sono proprie nei limiti da lui stabiliti. (319-A)

« Art. 16. Il segretario generale ed i direttori generali sono responsali verso il ministro per le attribuzioni loro fatte dai regolamenti, e per quelle altre che lor possono venir delegate. »

Così erano organati parecchi Ministeri anche prima della legge del 1859, e così altri se ne organarono dopo quella legge: quello della guerra nel 1860, quelli dell'interno, e di grazia e giustizia nel 1861, ecc.

Il Governo ha dunque il potere di porre in armonia diritto e fatto della partizione dei negozi tra' capi dell'amministrazione. Questo fatto che può ampliare, restringere, mutare, è legittimo, poichè la legge lo autorizza a compierlo per decreto reale. I direttori generali firmano per il ministro in tutte le materie che gli piace delegare.

Poniamo dunque la quistione nei suoi veri termini: non è già la facoltà di delegare maggiori negozi ai direttori generali, e di confidare ad essi la firma definitiva di certi provvedimenti ministeriali quel chè porta il progetto, ma è la concessione di poteri straordinari a mutare per decreto reale la legge sull'amministrazione centrale dello Stato, a riprodurre il sistema delle antiche aziende delle provincie subalpine, delle direzioni generali delle provincie meridionali e del primo Impero francese, quello insomma della bipartizione dell'amministrazione centrale in due gradi.

Ma oltrechè la convenienza del sistema che si ha in mira è molto dubbia, dappoichè se le determinazioni delle amministrazioni locali debbono necessariamente segnare un primo grado, non può dirsi lo stesso di quelle dell'amministrazione centrale, che possono essere definitive sol che si emettano in nome del ministro, non v'è certamente urgenza per precipitare lo scioglimento della quistione e confidare l'applicazione della massima a un decreto reale. Vi è anzi causa a sospendere una tal riforma, sino a che l'amministrazione centrale sia riunita in unica sede. Allora almeno si potrà nello stesso luogo ricorrere dal direttore generale al ministro: mentre sino a quando le direzioni generali continueranno a risiedere in Torino è bene che i direttori continuino ad emettere i loro provvedimenti in nome, e con l'autorità del ministro, onde gli affari non abbiano ad accentrarsi una prima volta in Torino, per riprodursi un'altra volta in Firenze.

(319-A) Il trasferimento della Corte dei conti in Firenze rende necessaria la disposizione relativa alla istituzione di un uffizio di riscontro in Torino, e sembrò conveniente che fosse presieduto da un consigliere della Corte finchè i direttori generali continueranno a firmare atti dell'amministrazione centrale e di competenza ministeriale. Si stimò però opportuno di limitare il tempo allo stato di transizione.

Si sarebbero proposte altre modificazioni alla legge sulla contabilità, conducenti a meglio garantire gli interessi dell'amministrazione, ma la Commissione preferì non uscire dai confini delle disposizioni che fanno oggetto della proposta ministeriale, esprimendo il desiderio che possa quanto prima la Camera provvedere al riordinamento totale ed uniforme di questa parte importantissima della pubblica amministrazione.

CORDOVA, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere i progetti dei contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le lire 40 mila; quelli dei contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire 8 mila; i progetti delle concessioni per derivazioni di acque demaniali o la loro permuta, quando l'annuo canone desunto dalla stima superi le lire 500; ed i progetti per le forniture, per i lavori, trasporti ed altri servizi da farsi ad economia pei quali non siano stabiliti speciali regolamenti, quando la spesa superi le lire 8 mila.

Art. 2.

I contratti di alienazioni di beni immobili autorizzati per legge, il cui valore contrattuale ecceda la somma di lire 40 mila, saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere dopo la loro stipulazione e prima della prescritta approvazione.

Art. 3.

I contratti divengono eseguibili per decreto del ministro o dei pubblici uffiziali all'uopo delegati, dopo che siano muniti del *visto* della Corte dei conti o dei suoi uffizi di riscontro.

Art. 4.

Ai direttori generali delle amministrazioni centrali potranno essere deferite determinate attribuzioni per decreto reale. In questo caso i direttori generali emettono e firmano direttamente i relativi provvedimenti.

Art. 5.

Durante il tempo per cui le direzioni generali non fossero trasferite nella sede del Governo, le disposizioni emanate dai direttori generali nei limiti delle facoltà conferite saranno registrate presso l'uffizio di riscontro in Torino.

In questo frattempo il detto uffizio di riscontro sarà presieduto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della stessa Corte.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per sentirne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le lire 40 mila: e quelli de' contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire 8 mila.

~~*Soppresso.*~~

~~*Soppresso.*~~

~~*Soppresso.*~~

Art. 2.

Finchè le direzioni generali non saranno trasferite nella sede del Governo ~~[, però non oltre il 31 dicembre del corrente anno]~~, le disposizioni firmate dai direttori generali ~~[per il ministro]~~ saranno registrate nell'uffizio di riscontro che sarà istituito in Torino.

In questo tempo il detto uffizio sarà presieduto da un consigliere della Corte dei conti designato dal presidente della stessa Corte.

Art. 3.

Restano in vigore tutte le disposizioni precedenti non contrarie a quelle della presenta legge.

Approvato nella Seduta del 24 Aprile 1865.

Pisanelli

Ora nello stesso di convocato nuovo Consiglio
così bisogno e considerato l'altra parte

Ministero della Guerra

N° 319. B

RELAZIONE Progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra (Petitti)

Torino, addì Aprile 1865

Alla Camera dei Deputati

Divisione Vestiario e Rimonte

Sezione 3ª

N°

Oggetto

Progetto di legge portante Autorizzazione di incettare cavalli indigeni a partiti privati e ad economia — Modificazione alla legge di contabilità generale

Torino del 22. Aprile 1865.

Signori

L'esperienza ha dimostrato come la formalità degli incanti richiesta dalla Legge non sia mezzo valido nè acconcio a poter eseguire con felicità di successo e con vantaggio della pubblica finanza le compere de' cavalli in servizio dell'Esercito. Infatti nel 63. apertasi l'asta nelle più centrali località del Regno, e fissato il numero de' quadrupedi da incettarsi in 1800 frazionando questo in piccoli lotti per agevolar la concorrenza anco ai tenui possidenti; se non era il ben noto impresaro signor Pollon, che direttamente o per mezzo de' suoi agenti, assumesse tutte quante le provviste in Torino, Milano, Bologna e Firenze l'asta sarebbe rimasta compiutamente deserta. Il che appunto accadde, sebbene ivi abbondi la specie equina, in Napoli ed in Foggia

Ora nello scopo di ovviare ad uno sconcio così dannoso, e considerato d'altra parte che i sistemi a trattativa privata e ad economia, ai quali, falliti gl'incanti, fu-

duopo ricorrere, produssero e sono suscettivi a produrre eccellenti risultati a pro del servizio, come a pro dell'Erario, il sottoscritto avrebbe spediente modificare il § 7.° dell'Articolo 24. della Legge 13. Novembre 1859. sulla contabilità generale dello Stato; disponendo cioè: che, conforme ivi è già autorizzato per l'Estero, possano pur anco all'Interno venire eseguite le compere dei Cavalli mediante i due modi preaccennati, salvo sempre, rispetto al sistema ad economia, il fissarne le norme con regolamento speciale approvato da Reale Decreto, e sentito previamente il Consiglio di Stato, giusta l'Articolo 23. di quella Legge medesima.

Ad un tale effetto prego la Vostra compiacenza di esaminare e discutere in via d'urgenza il seguente schema di Legge, e di accordargli la Vostra adesione.

Vittorio Emanuele II°

per grazia di Dio e per la volontà della Nazione

Re d'Italia

Articolo unico

La facoltà scritta nel § 7° dell'Articolo 24. della Legge 13. Novembre 1859. sulla Contabilità generale dello Stato, di procedere, senza formalità di incanto, agli acquisti di Cavalli all'Estero, viene estesa pure all'interno del Regno, dove perciò potranno tali acquisti eseguirsi a trattativa privata o ad economia; previo, quanto a quest'ultimo sistema, l'osservanza delle norme volute dall'~~[illegible]~~ Articolo 23. di essa Legge.

Quest'articolo si componga due volte.

Cemerino

N° 314 - B

Premier

SESSIONE 1863-1864

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(PETITTI)

nella tornata del X aprile 1865.

Autorizzazione d'incettare cavalli indigeni a partiti privati, o ad economia. — Modificazioni alla legge di contabilità generale.

SIGNORI! — L'esperienza ha dimostrato come la formalità degli incanti richiesta dalla legge non sia mezzo valido, nè acconcio a poter eseguire con felicità di successo e con vantaggio della pubblica finanza le compere de' cavalli in servizio dell'esercito. Infatti nel 1863 apertasi l'asta nelle più centrali località del regno, e fissato il numero de' quadrupedi da incettarsi in 1800 frazionando questo in piccoli lotti per agevolar la concorrenza anco ai tenui possidenti, se non era il ben noto impresaro signor Pollon, che direttamente o per mezzo de' suoi agenti, assumesse tutte quante le provviste in Torino, Milano, Bologna e Firenze, l'asta sarebbe rimasta compiutamente deserta. Il che appunto accadde, sebbene ivi abbondi la specie equina, in Napoli ed in Foggia.

Ora nello scopo di ovviare ad uno sconcio così dannoso, e considerato d'altra parte che i sistemi a trattativa privata e ad economia, ai quali, falliti gl'incanti, fu d'uopo ricorrere, produssero e sono suscettivi a produrre eccellenti risultati a pro del servizio, come a pro dell'erario, il sottoscritto avviserebbe spediente modi-

ncare il § 7° dell'articolo 24 della legge 13 novembre 1859 sulla contabilità generale dello Stato, disponendo cioè: che, conforme ivi è già autorizzato per l'estero, possano pur anco all'interno venire eseguite le compere dei cavalli mediante i due modi preaccennati, salvo sempre, rispetto al sistema ad economia, il fissarne le norme con regolamento speciale approvato da reale decreto, e sentito previamente il Consiglio di Stato, giusta l'articolo 23 di quella legge medesima.

Ad un tale effetto prego la vostra compiacenza di esaminare e discutere in via d'urgenza il seguente schema di legge, e di accordargli la vostra adesione.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

La facoltà scritta nel § 7° dell'articolo 24 della legge 13 novembre 1859 sulla contabilità generale dello Stato, di procedere, senza formalità di incanti, agli acquisti de' cavalli all'estero, viene estesa pure all'interno del regno, dove perciò potranno tali acquisti eseguirsi a trattativa privata o ad economia; previo, quanto a quest'ultimo sistema, l'osservanza delle norme volute dall'articolo 23 di essa legge.

No 2,1[illegible]

V. ustamente
per questa mia
Guillelmi

transitoria avrà una corta durata, essendo fermo proposito del Ministero di riunire presso la sede del Governo tutte le amministrazioni centrali quanto più presto possibile e appena che le condizioni dei locali all'uopo necessari lo permetteranno.

Le considerazioni che ebbi l'onore di esporre e la necessità fatta all'amministrazione dalle nuove condizioni politiche del regno facilmente mi persuadono che vorrete, o signori, impartire d'urgenza la vostra approvazione a questo progetto di legge.

(319)

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Progetto della Commissione

Art. 1.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere i progetti dei contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le lire 40 mila; quelli dei contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire 8 mila; i progetti delle concessioni per derivazioni di acque demaniali o la loro permuta, quando l'annuo canone desunto dalla stima superi le lire 500; ed i progetti per le forniture, per i lavori, trasporti ed altri servizi da farsi ad economia pei quali non siano stabiliti speciali regolamenti, quando la spesa superi le lire 8 mila.

2

soppresso

3

soppresso

4.

soppresso

Progetto del Ministero

Art. 1.

Saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere i progetti dei contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti quando superino le lire 40 mila; quelli dei contratti da stipularsi dopo le trattative private quando superino la somma di lire 8 mila; i progetti delle concessioni per derivazioni di acque demaniali o la loro permuta, quando l'annuo canone desunto dalla stima superi le lire 500; ed i progetti per le forniture, per i lavori, trasporti ed altri servizi da farsi ad economia pei quali non siano stabiliti speciali regolamenti, quando la spesa superi le lire 8 mila.

Art. 2.

I contratti di alienazioni di beni immobili autorizzati per legge, il cui valore contrattuale ecceda la somma di lire 40 mila, saranno comunicati al Consiglio di Stato per sentirne il parere dopo la loro stipulazione e prima della prescritta approvazione.

Art. 3.

I contratti divengono eseguibili per decreto del ministro o dei pubblici uffiziali all'uopo delegati, dopo che siano muniti del *visto* della Corte dei conti o dei suoi uffizi di riscontro.

Art. 4.

Ai direttori generali delle amministrazioni centrali potranno essere deferite determinate attribuzioni per decreto reale. In questo caso i direttori generali emettono e firmano direttamente i relativi provvedimenti.

Progetto del Ministero

7

Art. 5.

Durante il tempo per cui le direzioni generali non fossero trasferite nella sede del Governo, le disposizioni emanate dai direttori generali nei limiti delle facoltà conferite saranno registrate presso l'uffizio di riscontro in Torino.

In questo frattempo il detto uffizio di riscontro sarà presieduto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della stessa Corte.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Progetto della Commissione

(319)

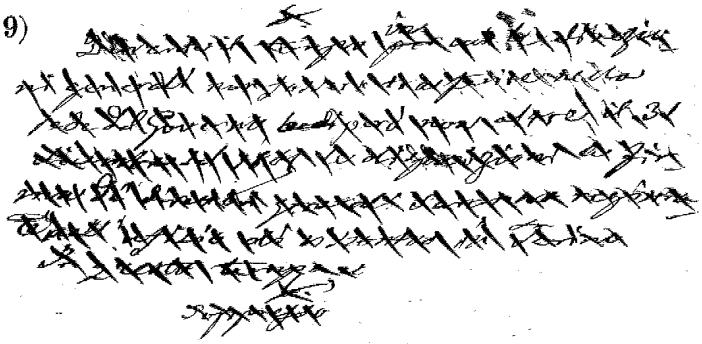

Art. 5

Finchè le Direzioni Generali non saranno trasferite nella sede del Governo, e però non oltre il 31. dicembre del corrente anno le disposizioni firmate dai direttori generali per il Ministero saranno registrate nell' uffizio di riscontro che sarà istituito in Torino.

In questo tempo il detto uffizio sarà presieduto da un Consigliere della Corte de Conti designato dal me Presidente della stessa Corte

Art. 6.

Restano in vigore tutte le disposizioni precedenti non contrarie a quelle della presente legge

Facoltà di acquistare cavalli indigeni a partito privato o ad economia

Ricca

Signori,

L'articolo 24. n.° 7 della legge sulla Contabilità generale del 13 novembre 1859, al quale è conforme l'articolo 16. n.° 7. del R. Decreto del 3. novembre 1861. permette stipolare contratti a partito privato senza formalità d'incanti per rimonte di cavalli all'estero quando si abbia ragione di credere che simili provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico concorso.

Posteriore ai gloriosi fatti che portarono il Regno dal Ticino al Mincio, ma non oltre Po, nel 1859, quella legge riprodusse le disposizioni della legge Sarda del 23. marzo 1853. (art. 25. n.° 2) l'eccezione che essa porta per le rimonte di cavalli all'estero era quindi applicabile ed applicata a tutti gli acquisti che si facevano nella restante Italia.

Ma dopo il 1860 quasi tutte le provviste che si fanno e possono farsi nell'interno di un vasto Regno sono sottratte alle disposizioni eccezionali di quell'articolo di legge, che hanno per fine di facilitare le rimonte, sottrarle alla ingerenza degli incettatori e conciliare l'economia nella spesa con la scelta opportuna de' cavalli più convenienti ai bisogni dello esercito. L'esperienza ha dimostrato che gli incanti aperti rimasero deserti, e che le offerte presentate da qualche imprenditore portarono prezzi inaccettabili, avuto riguardo ai risultati più economici di alcune compere fatte per mezzo di Commissioni di ufficiali, dopoichè se nelle provincie subalpine, per la maggiore facilità delle comunicazioni, e per l'antico abito di paese militare, i produttori concorrono direttamente alle provviste, non così avviene nelle altre provincie e specialmente nelle meri-

dionali, ove alcune vendite si fanno nelle fiere, ma principalmente si vende nell'interno del paese, e nelle stesse mandrie.

Per queste ragioni il Ministro della Guerra vi propone, o Signori, di estendere agli acquisti che si fanno nell'interno del Regno la eccezione che permette di conchiuderli a partito privato, e di voler inoltre considerare questo servizio come uno di quelli che possono in date circostanze eseguirsi ad economia, regolandoli preventivamente con Decreti Reali, previo il parere del Consiglio di Stato.

E la Commissione, alla quale vi piacque di confidare la esame di questo disegno di legge, vi propone di accoglierlo

Cordova relatore

Articolo Unico

Come nel progetto ministeriale

N° 319 c

Relazione

Mancini, Sperone, Pisanelli, Chiaspuso, Cordova, Chiaves, Torrigiani, Speciale, Desprets

Tornata del 24. aprile 1865.

Preme

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

MANCINI, SPERONI, PISANELLI, CHIAPUSSO, CORDOVA, CHIAVES, TORRIGIANI, SPECIALE, DEPRETIS

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

nella tornata del 24 *aprile* 1865.

Facoltà di acquistare cavalli indigeni a partito privato o ad economia.

Tornata del 24 aprile 1865.

SIGNORI — L'articolo 24, n° 7, della legge sulla contabilità generale, del 13 novembre 1859, al quale è conforme l'articolo 16, n° 7, del regio decreto del 3 novembre 1861, permette stipulare contratti a partito privato senza formalità d'incanti per rimonte di cavalli all'estero, quando si abbia ragione di credere che simili provviste non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico concorso.

Posteriormente ai gloriosi fatti che portarono il regno dal Ticino al Mincio, ma non oltre Po, nel 1859, quella legge riprodusse le disposizioni della legge sarda del 23 marzo 1863 (articolo 25, n° 2). L'eccezione che essa porta per le rimonte di cavalli all'estero era quindi applicabile ed applicata a tutti gli acquisti che si facevano nella restante Italia.

Ma dopo il 1860 quasi tutte le provviste che si fanno e possono farsi nell'interno di un vasto regno sono

sottratte alle disposizioni eccezionali di quell'articolo di legge, che hanno per fine di facilitare le rimonte, sottrarle alla ingerenza degli incettatori e conciliare l'economia nella spesa con la scelta opportuna dei cavalli più convenienti ai bisogni dell'esercito. L'esperienza ha dimostrato che gli incanti aperti rimasero deserti, e che le offerte presentate da qualche imprenditore portarono prezzi inaccettabili, avuto riguardo ai risultati più economici di alcune compere fatte per mezzo di Commissioni di uffiziali; dappoichè se nelle provincie subalpine, per la maggiore facilità delle comunicazioni, e per l'antico abito di paese militare, i produttori concorrono direttamente alle provviste, non così avviene nelle altre provincie e specialmente nelle meridionali, ove alcune vendite si fanno nelle fiere, ma principalmente si vende nell'interno del paese, e nelle stesse mandrie.

Per queste ragioni il ministro della guerra vi propone o signori, di estendere agli acquisti che si fanno nell'interno del regno la eccezione che permette di conchiuderli a partito privato, e di voler inoltre considerare questo servizio come uno di quelli che possono in date circostanze eseguirsi ad economia, regolandoli preventivamente con decreti reali, previo il parere del Consiglio di Stato.

E la Commissione, alla quale vi piacque di confidare l'esame di questo disegno di legge, vi propone di accoglierlo.

CORDOVA, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

La facoltà scritta nel § 7° dell'articolo 24 della legge 13 novembre 1859 sulla contabilità generale dello Stato, di procedere, senza formalità di incanti, agli acquisti de' cavalli all'estero, viene estesa pure all'interno del regno, dove ~~perciò~~ potranno tali acquisti eseguirsi a trattativa privata o ad economia; previo, quanto a quest'ultimo sistema, l'osservanza delle norme volute dall'articolo 23 di essa legge.

Approvato nella tornata del 26 Aprile 1865

Vallauri

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico al qui contro.

Seduta del 10 Marzo 1865

Voti degli uffizi — proposti ~~tutti~~ i Commissari meno quelli del 1. e 3° Uffizio

2° Uffizio — respinge

4° Uffizio respinge

5° Uffizio respinge

6 Uffizio approvato come proposto

7. Uffizio approvato però vedendo perchè non si è valsa dei lavori già fatti a questo riguardo

8° Uffizio — respinge —

9° Uffizio — accettato proposto pregiudiziale perchè si è fatto una legge generale — e respinge la legge —

Delibera di sentire anzi tutto il Ministro delle finanze

Seduta 22 Marzo 1865

1. Uffizio — Modificazioni agli articoli 1. 2. 3. respinti gli articoli

3a Uffizio Con Modificazioni accettato.

Inserito nella legge due disposti l'uno pel trasporto di somme da una all'altra categoria dei bilanci — e divieto di maggiori spese

Sentito il Ministro —

Si approva la disposizione generale —

Di proposizione dell'art. 1.

~~Si approva l'aggiunta con tratti di qualunque no~~

Si mette ai voti la soppressione dei progetti ~~per~~ di concessioni per derivazione d'acque — e approvato —

Si mette ai voti la soppressione della parola — per quali non siano stabiliti speciali regolamenti.

Soppressione dell'art. 2.

Direzione Generale dei Servizi Amministrativi — Divisione Veterinaria e Remonte

N. 6[illegible]

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra

Abbiamo ordinato e ordiniamo che l'annesso progetto di Legge, col quale si chiede che la facoltà concessa dal § 7. dell'Articolo 24 della Legge sull'Amministrazione centrale e la contabilità generale dello Stato per la vendita di cavalli a particolari privati all'estero sia estesa anco per l'acquisto di cavalli nell'interno del Regno, e ciò previa l'osservanza delle prescrizioni di cui nell'articolo 23. della Legge suddetta, l'Amministrazione militare sia pure autorizzata a designare le rimonte di cavalli indigeni ad economia, sia presentato al Parlamento dal predetto Nostro Ministro, il quale è incaricato di esporne i motivi e di sostenerne la discussione.

Dato a Torino addì 20. Aprile 1865.

Vittorio Emanuele

Petitti